

#### Documento contenente le informazioni chiave

#### Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento assicurativo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

#### Prodotto: Helvetia Slow Motion (Tariffa 1398)

Nome ideatore del PRIIP: Helvetia Vita S.p.A.

Sito web dell'ideatore di PRIIP: www.helvetia.it

Autorità competente dell'ideatore di PRIIP: CONSOB

Data di realizzazione: 01/07/2021

Numero di telefono: per maggiori informazioni chiamare lo 02.5351.1 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

#### Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico.

Obiettivi: Helvetia Slow Motion è un'assicurazione sulla vita che grazie alla sua struttura multiramo rende disponibile contemporaneamente una linea di investimento di tipo unit-linked, che consente di investire in quote di un unico Fondo Interno (Componente Unit Linked) selezionabile tra quelli messi a disposizione dalla Compagnia (Fondo Stabilità "ARCA" e Fondo Opportunità) e una linea di investimento di tipo rivalutabile, che consente di investire nella Gestione Separata Remunera più (Componente Gestione Separata). Il premio unico versato, al netto dei costi, viene investito secondo una Combinazione Predeterminata Iniziale pari rispettivamente al 70% nella Componente Gestione Separata e al 30% nella Componente Unit Linked. Per la descrizione degli obiettivi di investimento, che variano in funzione dell'opzione di investimento selezionata, si rimanda quindi a quanto riportato nell'Allegato.

Successivamente si attiverà un **Piano di Switch Automatici**, un meccanismo che, nell'arco temporale di 4 anni, effettuerà una serie di Switch Automatici con periodicità trimestrale (calcolata a partire dalla data di decorrenza), che determineranno la graduale riallocazione del 30% del premio unico inizialmente investito nella Componente Gestione Separata in quello della Componente Unit Linked.

Investitore a cui si intende commercializzare il prodotto: pubblico indistinto di investitori (retail almeno di età pari a 18 anni compiuti e non superiori a 85 anni assicurativi al momento della sottoscrizione e professionali) con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e che abbia un'esigenza di investimento assicurativo con possibile diversificazione del rischio in un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo. Con riferimento all'obiettivo, alla tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite si rimanda - per ciascuna opzione di investimento prevista - a quanto riportato nel rispettivo Allegato.

Investitore a cui non si intende commercializzare il prodotto: investitore che intenda riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione e/o che non abbia un'esigenza di investimento assicurativo di lungo periodo.

Prestazioni assicurative: il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) Prestazione in caso di vita: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale il contratto prevede il riconoscimento, ai Beneficiari designati, di un importo pari al Capitale della Componente Gestione Separata rivalutato fino al tale data. La Componente Unit Linked viene invece differita automaticamente di anno in anno fino alla richiesta di liquidazione da parte del Contraente.
- b) Prestazione in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato il contratto prevede il riconoscimento, ai Beneficiari designati, di un importo pari alla somma del Capitale della Componente Gestione Separata e del Capitale della Componente Unit Linked, quali calcolati rispettivamente in base alla data dell'evento e della richiesta completa pervenuta in Compagnia. Il capitale della Componente Unit-Linked viene maggiorato di un importo che varia in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso e degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza. Il premio per il rischio biometrico è finanziato mediante l'impiego di una quota parte dell'importo complessivo delle commissioni di gestione del Fondo Interno selezionato. L'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento è pari allo 0,05% su base 10 anni.

Il valore delle suddette prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento".

È previsto il versamento di un premio unico di importo prescelto dal Contraente che in ogni caso deve essere almeno pari a 10.000 Euro e non può essere superiore a 750.000,00 Euro. Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

Diritto di recesso esercitabile da Helvetia Vita S.p.A.: la Compagnia non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto.

**Durata:** il prodotto prevede una durata fissa pari a 10 anni. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Componente Unit Linked si intende tacitamente differita di anno in anno fino alla richiesta di liquidazione da parte del Contraente.

#### Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

# Rischio più basso Rischio più basso A 4 5 6 7

Pagina 1 di 3





L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto è stato classificato al livello 2 su 7, ovvero un livello di rischio basso.

I dettagli delle opzioni di investimento sono contenuti nell'apposito Allegato.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked non è prevista alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso e alla scadenza del contratto. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"

#### Scenari di performance

Gli scenari di performance dipendono dall'opzione scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance si rimanda all'apposito Allegato.

# Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Compagnia – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

#### Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

I costi variano a seconda della combinazione di investimento selezionata. Di seguito vengono riportati i valori minimi e massimi dei costi previsti dal prodotto. Per un'indicazione puntuale dei costi di ciascuna opzione di investimento si rimanda all'apposito Allegato.

#### Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento [€ 10.000]				
Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	Disinvestimento a metà del periodo di detenzione raccomandato	Disinvestimento al termine del periodo di detenzione raccomandato
Costi totali	Min	€ 535,53	€ 997,59	€ 1.957,25
	Max	€ 573,90	€ 1.257,44	€ 2.567,71
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	Min	5,39%	2,02%	1,96%
	Max	5,80%	2,51%	2,45%

#### Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.



Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno				
Costi una tantum	Costi di ingresso		0,20%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita		0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
Costi ricorrenti	Costi di transazione del portafoglio		0,00%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi ricorrenti	Min Max		Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti.

#### Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

#### Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni, in quanto coerente con la durata contrattuale.

Il Contraente può chiedere il riscatto (totale e/o parziale) trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza. Non è prevista alcuna garanzia di restituzione dell'investimento. Il valore di riscatto è dato dalla somma del Capitale della Componente Unit-Linked, pari al controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto e del Capitale della Componente Gestione Separata rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto. Il riscatto prevede l'applicazione di penali che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta dell'uscita anticipata (inferiori a 2 anni: 2,00%; tra 2 e inferiori a 3 anni: 1,50%; tra 3 e inferiori a 4 anni: 1,00% e successivamente 0,00%).

#### Come presentare reclami?

#### **Distributore Bancario**

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS e CONSOB, il Cliente ha la facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto, ricevendo riscontro entro 45 giorni:

- alla Compagnia, per contestazioni relative al contratto assicurativo e alla sua esecuzione, scrivendo a: Helvetia Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano, e-mail: reclami@helvetia.it, e-mail PEC: reclami.helvetiavita@actaliscertymail.it;
- all'Intermediario, per contestazioni relative al suo comportamento, scrivendo all'Intermediario stesso che provvede a gestire il reclamo secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione.

#### Distributore Tradizionale (Agenti e Broker)

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società (compresi gli Intermediari iscritti alla Sezione A del Registro – RUI che hanno rapporti di collaborazione con la Compagnia e relativi dipendenti o collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano; Fax: +39 02 5351.794 – Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it. In questo caso la Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo, eventualmente sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie proposte dall'Intermediario iscritto alla Sezione A) del RUI.

Si rimanda al sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB, nonché al sito dell'Intermediario con riferimento ai relativi recapiti.

#### Altre informazioni rilevanti

L'investimento responsabile costituisce per Helvetia Vita un elemento chiave al fine di garantire una creazione di valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse, con particolare focus ai suoi clienti. Pertanto, la Compagnia considera nei propri investimenti anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento).

Tale approccio è stato formalizzato all'interno dell'Helvetia Sustainability Risk Framework (<u>LINK</u>) e delle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia.

#### **Distributore Bancario**

Il Contraente ha diritto di **revocare** la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Il Contraente ha inoltre diritto di **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R.

#### Distributore Tradizionale (Agenti e Broker)

Il presente contratto non prevede la revoca della proposta.

Il Contraente può **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta inviata direttamente in Compagnia, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto.

Per **maggiori dettagli sul prodotto** si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo www.helvetia.it e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente.



#### Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

#### Come leggere questo allegato.

Nelle pagine seguenti vengono presentate le caratteristiche delle possibili Combinazioni di investimento. Ogni Combinazione di investimento rappresenta la scelta di investire inizialmente il 70% nella Componente Gestione Separata ed il 30% nella Componente Unit Linked. In particolare per ogni opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 10 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla Combinazione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 10 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del Prodotto, ma potrebbero non includere i costi che saranno corrisposti al consulente o al distributore, inoltre tengono in considerazione anche l'impatto del Piano Automatico di Switch. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Elenco di tutte le opzioni di investimento per Helvetia Slow Motion



#### Combinazione Remunera più - Fondo Opportunità

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

#### Cos'è questa opzione d'investimento?

**Obiettivi**: permettere un progressivo spostamento dell'investimento, inizialmente allocato in via principale in una Gestione Separata, verso un Fondo Interno caratterizzato da un investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, componente che potrà raggiungere anche il 100% del totale delle attività del Fondo, con la finalità di ottenere almeno una moderata crescita del capitale.

**Indicatore sintetico di rischio**: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

#### Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0]	1 anno	5 anni	10 anni
	Possibile rimborso al	netto dei costi (rendimento n	nedio annuo)
Scenario di stress	€ 9.053,08 (-9,47%)	€ 8.272,85 (-3,72%)	€ 7.488,24 (-2,85%)
Scenario sfavorevole	€ 9.336,97 (-6,63%)	€ 9.292,73 (-1,46%)	€ 9.350,73 (-0,67%)
Scenario moderato	€ 9.715,87 (-2,84%)	€ 10.430,22 (0,85%)	€ 11.240,99 (1,18%)
Scenario favorevole	€ 10.096,62 (0,97%)	€ 11.846,52 (3,45%)	€ 13.895,35 (3,34%)
Scenari Caso morte			
Evento assicurato	€ 10.266,87	€ 10.700,26	€ 11.247,00

#### Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 573,90	€ 1.257,44	€ 2.567,71
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,80%	2,51%	2,45%
Costi specifici dell'opzione di investimento			
Costi di ingresso			0,20%
Costi di uscita			0,00%
Altri costi ricorrenti			2,25%



#### Combinazione Remunera più - Fondo Stabilità "ARCA"

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

#### Cos'è questa opzione d'investimento?

**Obiettivi**: permettere un progressivo spostamento dell'investimento, inizialmente allocato in via principale in una Gestione Separata, verso un Fondo Interno caratterizzato da una contenuta componente azionaria con la finalità di ottenere almeno la conservazione del capitale.

**Indicatore sintetico di rischio**: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

#### Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0]	1 anno	5 anni	10 anni
	Possibile rimborso al	l netto dei costi (rendimento n	nedio annuo)
Scenario di stress	€ 9.481,31 (-5,19%)	€ 9.431,81 (-1,16%)	€ 9.191,76 (-0,84%)
Scenario sfavorevole	€ 9.524,20 (-4,76%)	€ 9.624,84 (-0,76%)	€ 9.654,11 (-0,35%)
Scenario moderato	€ 9.651,25 (-3,49%)	€ 10.002,27 (0,00%)	€ 10.228,68 (0,23%)
Scenario favorevole	€ 9.756,93 (-2,43%)	€ 10.365,51 (0,72%)	€ 10.830,64 (0,80%)
Scenari Caso morte			
Evento assicurato	€ 10.194,34	€ 10.250,58	€ 10.233,56

#### Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo	In caso di disinvestimento I dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 535,53	€ 997,59	€ 1.957,25
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,39%	2,02%	1,96%
Costi specifici dell'opzione di investimento			
Costi di ingresso			0,20%
Costi di uscita			0,00%
Altri costi ricorrenti			1,76%

#### **Assicurazione Multiramo**

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP)



Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Helvetia Slow Motion

Contratto multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III)

Data di realizzazione: 1 luglio 2021
Il presente DIP Aggiuntivo IBIP rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: <a href="www.helvetia.it">www.helvetia.it</a>; e-mail: <a href="direzione.vita@helvetia.it">direzione.vita@helvetia.it</a>; PEC: <a href="helvetiavita@actaliscertymail.it">helvetiavita@actaliscertymail.it</a>.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: <a href="www.helvetia.it">www.helvetia.it</a>, e-mail: <a href="mailto:direzione.vita@helvetia.it">direzione.vita@helvetia.it</a>, PEC: <a href="helvetiavita@actaliscertymail.it">helvetiavita@actaliscertymail.it</a>. La Compagnia è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 248.571.892,83 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 188.431.375,30 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: <a href="www.helvetia.it/solvencyII">www.helvetia.it/solvencyII</a>. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2020.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	AI 31.12.2020
Solvency Capital Requirement (SCR)	136.133.502,20
Minimum Capital Requirement (MCR)	61.260.075,99
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	273.692.147,93
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	226.334.985,26
Solvency Capital Ratio*	201,05%

<sup>\*</sup> Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Compagnia ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



#### Quali sono le prestazioni?

Helvetia Slow Motion è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo che prevede le seguenti tipologie di prestazioni assicurate:

#### Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, del capitale della Componente Gestione Separata rivalutato fino alla data di scadenza del contratto. La Componente Unit Linked viene invece differita automaticamente di anno in anno fino alla richiesta di liquidazione da parte del Contraente.

#### ✓ Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale costituito dalla somma del Capitale:

- 1. della Componente Unit-Linked determinato come segue:
  - a. nel caso in cui alla data del decesso <u>non siano</u> ancora trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e l'età dell'Assicurato sia inferiore o pari a 70 anni al verificarsi del decesso dello stesso: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto determinato in base al valore unitario delle

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 1 di 9

quote del Fondo, quale rilevato il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di richiesta di liquidazione per decesso completa di tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali (o qualora tra la data di ricevimento ed il primo lunedì successivo non intercorrano almeno due giorni lavorativi, il secondo lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo) aumentato di un importo pari al maggiore tra:

- la differenza, se positiva, tra il premio unico versato nella Componente Unit-Linked (al netto dei rispettivi costi e tenuto conto degli Switch Automatici e dei riscatti parziali) ed il suddetto controvalore;
- una percentuale del suddetto controvalore determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, in base alla tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
Da 18 a 50 anni	15,00%
Da 51 a 65 anni	10,00%
Da 66 a 70 anni	5,00%

b. nel caso in cui alla data di decesso <u>siano</u> trascorsi più di 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e l'età dell'Assicurato sia inferiore o pari a 70 anni al verificarsi del decesso dello stesso: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta della liquidazione per decesso (determinato come riportato al precedente punto a), aumentato di un importo pari ad una percentuale del controvalore stesso, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, in base alla tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
Da 18 a 50 anni	15,00%
Da 51 a 65 anni	10,00%
Da 66 a 70 anni	5,00%

c. nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad un'età superiore a 70 anni: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta della liquidazione per decesso (determinato come riportato al precedente punto a), aumentato di un importo pari allo 0,10% del controvalore stesso.

Tutti gli importi aggiuntivi sopra riportati (maggiorazioni e differenza tra premio della Componente Unit-Linked e controvalore) vengono riconosciuti, in ogni caso, trascorso **un anno** dalla data di decorrenza del contratto e non potranno eccedere i **50.000 Euro** per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Helvetia Slow Motion sottoscritti.

2. della Componente Gestione Separata, quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui sopra sono costituite mediante l'investimento del premio unico pagato dal Contraente:

- in uno tra i 2 Fondi Interni resi disponibili sul contratto (Fondo Stabilità "ARCA" e Fondo Opportunità), dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit-Linked, nonché
- nella Gestione Separata (Remunera più), interna alla Compagnia, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata,

sulla base di una Combinazione Predeterminata Iniziale pari rispettivamente al 70% nella Componente Gestione Separata ed al 30% nella Componente Unit Linked.

A partire dalla data di decorrenza si attiverà un **Piano di Switch Automatici**, un meccanismo che nell'arco temporale di 4 anni, effettuerà 16 operazioni di **Switch Automatico** con periodicità trimestrale (calcolata a partire dalla data di decorrenza), che determineranno una graduale riallocazione di una quota parte del capitale inizialmente investito nella Componente Gestione Separata in quello della Componente Unit-Linked. In particolare, in corrispondenza di ogni **Data di Switch Automatico**, come di seguito definita, sarà disinvestito dal capitale assicurato della Componente Gestione Separata in vigore e contestualmente investito in quote nel Fondo Interno collegato al contratto, un importo pari **all'1,875%** del premio unico versato al netto del diritto fisso e del caricamento, tenuto conto dei riscatti parziali intervenuti sino a tale data.

In termini percentuali, al termine del **Piano di Switch Automatici** sarà complessivamente trasferita dalla Componente Gestione Separata alla Componente Unit-Linked una percentuale pari al 30% del premio unico versato, al netto del diritto fisso e del caricamento (1,875% \* 16), tenuto conto dei riscatti parziali intervenuti sino a tale data.

La **Data di Switch Automatico** corrisponde al 1° lunedì successivo al giorno 15 del terzo mese successivo alla data di decorrenza di ciascun trimestre del **Piano di Switch Automatici**, o qualora tra tale data ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, viene considerato il 1° giorno lavorativo successivo.

Non è consentito combinare tra loro i Fondi Interni, ma può essere scelto un singolo Fondo alla volta. È possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch, come di seguito descritto.

#### Operazioni di switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit-Linked

A partire dal termine del **Piano di Switch Automatici**, il Contraente può chiedere di trasferire l'intero capitale espresso in quote, dal Fondo Interno prescelto su un altro Fondo Interno diverso da quello scelto in precedenza, a condizione che a seguito di tale operazione (switch) sul Fondo Interno di partenza la giacenza sia nulla.

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 2 di 9

La richiesta deve essere effettuata in forma scritta ed inviata direttamente alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 – Milano.

#### Operazioni di riallocazione di Capitali tra le due Componenti

Il presente contratto non prevede operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti diverse da quelle previste dal Piano di Switch Automatici.

#### Opzioni contrattuali

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Componente Unit Linked si intende tacitamente differita di anno in anno fino alla richiesta di liquidazione da parte del Contraente.

Nel periodo di differimento è possibile eseguire switch e/o richiedere il riscatto parziale, anche più volte, a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di differimento è previsto il pagamento della sola Componente di prestazione derivante dall'investimento nel Fondo Interno attivo sul contratto, determinata secondo le stesse regole previste nel corso della durata originaria del contratto.

Sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it è possibile consultare:

- il Regolamento della Gestione Separata, seguendo il percorso Menù Prodotti Bancassicurazione Fondi e Gestioni Remunera più (<a href="https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/fondi-e-gestioni/remunera-piu.html">https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/fondi-e-gestioni/remunera-piu.html</a>);
- i Regolamenti dei Fondi Interni, cliccando da Menù Prodotti Bancassicurazione Fondi e Gestioni Certificazione Fondi Interni (https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/fondi-e-gestioni/certificazioni-fondi-interni.html).



#### Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste garanzie escluse dalla copertura assicurativa.



#### Ci sono limiti di copertura?

#### Limiti relativi alla prestazione in caso di Decesso

Le maggiorazioni e la differenza tra premio della Componente Unit-Linked e controvalore vengono riconosciuti, in ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e non potranno eccedere i 50.000 Euro per testa assicurata, indipendentemente dal numero di contratti Helvetia Slow Motion sottoscritti.



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

ı	Denuncia: essendo previsti appositi moduli prestampati, contenenti l'elenco dei documenti da
I	consegnare per l'erogazione di ogni prestazione, si rimanda agli stessi, denominati: "Modulo di richiesta
I	per riscatto totale", "Modulo di richiesta per riscatto parziale" e "Modulo di richiesta per liquidazione
I	sinistro", contenuti nella sezione "Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni " delle
I	Condizioni contrattuali.
I	In ogni caso il Contraente e/o gli aventi diritto hanno la facoltà di effettuare la denuncia scritta anche in
I	forma libera. La richiesta, indipendentemente dalla forma scritta utilizzata (modulo o denuncia libera)

# Cosa fare in caso di evento?

deve essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal

giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Erogazione della prestazione:** verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti in favore degli aventi diritto **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.

#### Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione.

Inoltre il Contraente deve fornire alla Compagnia tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 3 di 9

Quanc	lo e come devo pagare?
	Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico. Non sono ammessi versamenti di premi aggiuntivi.
	Il <b>premio unico</b> , da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, deve essere compreso tra un importo minimo almeno pari a <b>10.000,00 Euro</b> ed un massimo pari a <b>750.000,00 di Euro</b> per singolo contratto.
Premio	Si precisa inoltre che, i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Compagnia, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.
	Ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked, il premio unico versato destinato alla Componente medesima viene diminuito dei costi di ingresso di cui alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi investito nel Fondo Interno scelto quelli resi disponibili sul contratto. Il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione.
	Il premio unico deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta- Certificato mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Rimborso	Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di revoca o di recesso, secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".  Inoltre in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.
Sconti	La Compagnia può prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Compagnia.

Compagnia.		
Quando comincia la copertura e quando finisce?		
	Il contratto prevede una durata fissa pari a 10 anni. Alla scadenza del contratto è previsto il differimento automatico della sola Componente Unit-Linked, come previsto nella precedente sezione "Quali sono le prestazioni?" alla voce Opzioni contrattuali.	
	Il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato (qualora diverso dal Contraente), a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.	
Durata	La decorrenza delle coperture assicurative è fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.	
	A seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, la Compagnia invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma dell'avvenuto investimento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, come sopra definita.	
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.	

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?				
Revoca	Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato <b>fino alla data di conclusione del contratto</b> , tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato stessa oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. <b>Entro 30 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.			
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto <b>entro 30 giorni</b> dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto			

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 4 di 9

con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in 50,00 Euro. La quota parte di premio investita nella Componente Unit-Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento.

Risoluzione

Risoluzione

### S

#### Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI □ NO

Il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita.

Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore al premio unico versato.

Il valore di **riscatto totale** del contratto è pari alla somma del:

riportato alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?".

- 1. Capitale della Componente Unit-Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione.
- Capitale della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto.
   Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 4º anniversario della data di decorrenza (escluso), il

valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, come

# Valore di riscatto e di riduzione

In caso di riscatto totale il contratto si risolve.

Il valore di **riscatto parziale** viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione**, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;
- il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000,00 Euro.

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit-Linked e alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto calcolato al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le stesse modalità del riscatto totale.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Qualora la data dell'operazione di riscatto parziale e/o totale coincidesse con una Data di Switch Automatico, si darà priorità a quest'ultimo.

In considerazione del fatto che il contratto prevede il versamento di un premio unico, non è possibile che lo stesso si riduca, venga sospeso e di conseguenza riattivato.

## Richiesta di informazioni

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Numero di telefono +39 02.53.51.1

Numero di fax +39 02.53.51.352

E-mail: operationbanche@helvetia.it.

La Compagnia si impegna a dare riscontro alle richieste pervenute per iscritto entro venti giorni dal loro ricevimento.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Pubblico indistinto di investitori con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e con un orizzonte temporale di investimento di 10 anni.

Con riferimento all'obiettivo, alla tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite – che possono variare in funzione della Combinazione di investimento scelta – si rimanda a quanto di seguito riportato:

- 1. Combinazione Remunera più Fondo Stabilità "ARCA": permettere un progressivo spostamento dell'investimento, inizialmente allocato in via principale in una Gestione Separata, verso un Fondo Interno caratterizzato da una contenuta componente azionaria con la finalità di ottenere almeno la conservazione del capitale e caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa;
- 2. Combinazione Remunera più Fondo Opportunità: permettere un progressivo spostamento dell'investimento, inizialmente allocato in via principale in una Gestione Separata, verso un Fondo Interno caratterizzato da un investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, componente che potrà raggiungere anche il 100% del totale delle attività del Fondo, con la finalità di ottenere almeno una moderata crescita del capital e caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa.

Il prodotto non risulta invece destinato a coloro che:

intendano riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione;

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 5 di 9

non abbiano un'esigenza di investimento assicurativo di lungo periodo.



#### Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi previsti dal prodotto si rimanda alle informazioni contenute nel KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono di seguito riportati i costi a carico del Contraente:

#### Costi di riscatto

Il valore di riscatto viene diminuito di una percentuale del valore stesso, determinata in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come riportato nella tabella seguente:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Percentuale di riduzione del valore di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	2,00%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,50%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	1,00%
pari o maggiori di 4	0,00%

#### Costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

#### Costi per l'esercizio delle opzioni

In caso di switch tra Fondi Interni della Componente Unit-Linked è prevista una **spesa fissa pari a 15,00 Euro**. Tale costo viene prelevato dal controvalore delle quote acquisite al momento della conversione.

Non sono invece previsti costi per l'esercizio dell'opzione di differimento del Capitale della Componente Unit-Linked.

#### Costi di intermediazione

La quota parte retrocessa agli Intermediario con riferimento all'intero flusso commissione relativo al prodotto dipende dalla Combinazione di investimento prescelta dal Contraente, in particolare:

- Combinazione Remunera più Fondo Stabilità "ARCA": la quota parte è pari al 49,87%;
- Combinazione Remunera più Fondo Opportunità: la quota parte è pari al 49,72%.

I suddetti valori si riferiscono alle provvigioni stimate sulla base delle convenzioni di collocamento.



#### Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno prescelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso, della richiesta di riscatto e della scadenza risulti inferiore al premio versato.

Con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata la Compagnia riconosce - in caso di decesso dell'Assicurato ed alla scadenza contrattuale - la liquidazione di una prestazione almeno pari al premio unico investito nella suddetta Componente, tenuto conto delle operazioni di Switch Automatico e di riscatto parziale effettuati. Non è invece prevista alcuna garanzia di capitale in caso di riscatto.

Esiste pertanto la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore al premio unico versato nella suddetta Componente.

È prevista la rivalutazione delle prestazioni del Capitale della Componente Gestione Separata.

Si riportano pertanto di seguito i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.

La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più".

#### A) Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione annuale), il capitale assicurato della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Compagnia con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio riscatto totale, riscatto parziale e scadenza), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 6 di 9

Per le operazioni di Switch Automatico effettuate nell'ambito del Piano di Switch Automatici è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la Data di Switch Automatico, come di seguito definita.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto" pari a **1,50%.** 

Detto rendimento trattenuto può variare in funzione del risultato realizzato dalla gestione separata stessa, infatti:

- se il rendimento lordo realizzato dalla gestione separata è inferiore al 2,50%: il rendimento trattenuto dell'1,50% viene diminuito di mezzo centesimo di punto percentuale (0,005%) per ogni centesimo di punto percentuale (0,010%) di diminuzione del rendimento della gestione "Remunera più", fino ad un valore minimo di rendimento trattenuto pari a 1,00%.
- se il rendimento lordo realizzato dalla gestione separata è superiore al 3,50%: il rendimento trattenuto dell'1,50% viene aumentato di un quarto di centesimo di punto percentuale (0,0025%) per ogni centesimo di punto (0,010%) di incremento del rendimento della gestione "Remunera più", fino ad un valore massimo di rendimento trattenuto pari a 1,75%.

La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.

In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla, si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato della Componente Gestione Separata non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione del capitale assicurato della Componente Gestione Separata sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al suddetto capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto delle operazioni di Switch Automatico e dei riscatti parziali intervenuti sino a tale data.

#### B) Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione separata

#### B.1 Rivalutazione annuale nel corso del Piano di Switch Automatici

Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione annuale), il Capitale assicurato della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- alla 1° data di rivalutazione annuale:
  - se la data immediatamente precedente più recente corrisponde alla data di decorrenza del contratto, il Capitale assicurato in vigore alla data di decorrenza viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza ed il 31 dicembre di riferimento;
  - se la data immediatamente precedente più recente corrisponde ad una Data di Switch Automatico, il Capitale assicurato in vigore a tale Data viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta Data di Switch Automatico ed il 31 dicembre di riferimento:
- alle date di rivalutazione annuale successive: il capitale assicurato in vigore alla Data di Switch Automatico immediatamente precedente il 31 dicembre di riferimento viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta Data di Switch Automatico ed il 31 dicembre di riferimento.

Per **Data di Switch Automatico** si intende il 1° lunedì successivo al giorno 15 del terzo mese di ciascun trimestre del Piano di Switch Automatici, o qualora tra tale data ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui la Data di Switch Automatico coincida con un giorno festivo viene considerato il 1° giorno lavorativo successivo.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati e degli Switch Automatici intervenuti sino a tale data.

#### B.2 Rivalutazione annuale dal termine del Piano di Switch Automatici

Il 31 dicembre di ogni anno il capitale assicurato della Componente Gestione Separata in vigore al 31 dicembre immediatamente precedente viene rivalutato, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra il 31 dicembre immediatamente precedente ed il 31 dicembre di riferimento.

**Qualora il Piano di Switch Automatici termini in corso d'anno**, in occasione della prima data di rivalutazione annuale successiva al termine del Piano, il capitale assicurato in vigore all'ultima Data di Switch Automatico sarà rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'ultima Data di Switch Automatico ed il 31 dicembre di riferimento.

Alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato della Componente Gestione Separata in vigore al 31 dicembre immediatamente precedente la data di scadenza viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra il 31 dicembre immediatamente precedente la data di scadenza e la data di scadenza stessa.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati e degli Switch Automatici intervenuti sino a tale data.

#### C) Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata alle Date di Switch Automatico

In corrispondenza di ogni Data di Switch Automatico, il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei sequenti termini:

1) alla 1° Data di Switch Automatico: il Capitale assicurato della Componente Gestione Separata, viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza e la 1° Data di Switch Automatico;

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 7 di 9

- 2) ad ogni data di Switch Automatico successiva: il Capitale assicurato della Componente Gestione Separata è dato dal Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla Data di Switch Automatico immediatamente precedente, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la Data di Switch Automatico immediatamente precedente e la Data di Switch Automatico di riferimento.
- Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati e degli Switch Automatici intervenuti sino a tale data. Inoltre qualora nel trimestre considerato sia contemplata una data di rivalutazione annuale del contratto (31 dicembre), la rivalutazione del contratto sarà effettuata per il periodo di tempo che intercorre tra detto 31 dicembre e la Data di Switch Automatico di riferimento.

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto o in caso di decesso effettuato/avvenuto in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale si determina secondo le modalità indicate ai precedenti punti B) e C), diversamente la rivalutazione sarà calcolata *pro rata temporis* rispettivamente fino alla data di richiesta di riscatto o alla data del decesso.

Il **Regolamento (UE) 2019/2088** (di seguito il "Regolamento") si pone l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari (comprese le imprese di assicurazioni) per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità, nel contempo disciplinando la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle informazioni, relative ai prodotti finanziari.

All'interno della strategia d'investimento del prodotto vengono considerati anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

L'integrazione dei predetti rischi avviene attraverso l'utilizzo dell'Helvetia Sustainability Risk Framework; per maggiori informazioni si rimanda al sito web istituzionale (LINK).

Inoltre, Helvetia Vita S.p.A. svolge un'analisi delle performance e degli impatti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), anche in considerazione del rispetto dei principi dell'UN Global Compact (UNGC). Tali informazioni vengono fornite dal *data provider* specializzato esterno MSCI.

Nello stipulare contratti con gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in particolare in sede di selezione dei gestori di fondi, Helvetia Vita S.p.A. prende in considerazione l'integrazione dell'analisi finanziaria con quella sui rischi di sostenibilità, in coerenza con le specifiche del proprio Sustainability Risk.

I rischi di sostenibilità sono particolarmente rilevanti perché potrebbero avere un effetto diretto sulla redditività aziendale e sui rendimenti dell'investimento o avere un effetto indiretto a livello di rischio reputazionale.

Pertanto, in accordo alle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia, per il prodotto Helvetia Slow Motion viene adottato il sequente approccio.

Vengono identificati gli emittenti con una maggiore esposizione alle tematiche ESG, attraverso un'analisi complementare alla tradizionale analisi del rischio finanziario, sulla base di una "lista di titoli sotto osservazione" aggiornata almeno trimestralmente, che indica emittenti particolarmente controversi, monitorati al fine di un'eventuale esclusione dall'universo investibile. Questa lista viene approvata da uno specifico "Comitato per gli investimenti responsabili", istituito presso la Società Casamadre, e validata dal "Comitato Investimenti/ALM" di Helvetia Vita S.p.A., al fine di mitigare/attenuare l'impatto dei rischi di sostenibilità.

In particolare, gli investimenti sono considerati a maggior rischio, in riferimento ai fattori ESG, se gli emittenti:

- producono o utilizzano armi o parti essenziali di queste, in violazione a principi umanitari fondamentali attraverso un normale utilizzo (bombe a grappolo, mine terrestri antiuomo, ecc.);
- producono o utilizzano carbone ad uso termico;
- sono coinvolti in violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani;
- sono coinvolti in gravi danni ambientali.

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) e fermo quanto sopra illustrato, Helvetia Vita S.p.A. informa che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa di assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva (termine massimo di 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 IVASS o ROMA, fax. 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it. Secondo le modalità indicate su www.ivass.it **CONSOB** o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it. PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). (obbligatoria) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. (facoltativa) Arbitro per le controversie finanziarie (ACF): per la risoluzione delle controversie, di importo Altri sistemi alternativi di non superiore a 500.000,00 Euro, tra i Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), art. 2 del

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 8 di 9

#### risoluzione elle controversie (facoltativa)

Regolamento Consob di attuazione dell'ACF (delibera 19602 del 4 maggio 2016) in caso di violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali.

Il ricorso, esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto, è proposto dal Contraente mediante una procedura telematica, personalmente o anche tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore.

Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con
domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente,
individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net\_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net\_en</a>, chiedendo l'attivazione
della Procedura.

Tramite il sito internet della Compagnia (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

#### **REGIME FISCALE**

#### Regime fiscale sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

I premi versati dal Contraente non sono deducibili dal reddito imponibile e non beneficiano di alcuna detrazione di imposta.

#### Tassazione delle prestazioni assicurate Caso Vita (scadenza e riscatto)

Le somme corrisposte in dipendenza del contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce:

- quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa, costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l'eventuale "plusvalenza", ovvero per la parte corrispondente alla differenza se positiva tra l'importo lordo liquidabile ed il premio pagato (ridotto tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data).
   La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per
  - La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente;
- qualora conseguite da soggetti esercenti l'attività d'impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

# Trattamento fiscale applicabile al contratto

#### Caso decesso

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dall'imposta sulle successioni.

#### Imposta di bollo

Al solo Capitale della Componente Unit-Linked è applicabile un'imposta di bollo il cui ammontare viene calcolato in occasione di ciascun estratto conto annuo relativamente all'intero anno rendicontato. Resta inteso che l'estratto conto utile per il calcolo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso sarà quello inviato nell'anno successivo. La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Contraente diverso da persona fisica, con un massimo di 14.000,00 Euro). Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti soggetti a tale imposta che il Contraente ha in vigore presso la Compagnia. La misura dell'imposta di bollo, come sopra indicata, si calcola con riferimento al valore di riscatto della Componente Unit-Linked quale rilevato al 31 dicembre di ciascun anno oggetto di rendicontazione.

L'imposta di bollo è dovuta in occasione di ogni liquidazione effettuata sul contratto (compresa la liquidazione in caso di decesso) e verrà applicata in ottemperanza alla normativa vigente a tale epoca.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Mod. 317 – Ed. 07/2021 Pagina 9 di 9



### **Helvetia Slow Motion**

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo misto, multiramo e a premio unico


> Condizioni contrattuali Mod. 317 - Ed. 07/2021

Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA



#### Indice

Condizioni contrattuali	4
Norme che regolano il contratto in generale	
Art. 1 – Premessa	4
Art. 2 – Prestazioni assicurate	
X Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età	5
Art. 4 – Premio pagato e relative modalità di investimento	
Art. 5 – Costi	7
Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked e Valore della quota dei Fondi Interni	8
Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale	9
Art. 8 – Piano di Switch Automatici	
Art. 9 – Riscatto	
Art. 10 – Operazioni di switch volontari tra i Fondi Interni della Componente Unit-Linked	
Art. 11 – Opzioni contrattuali	15
Art. 12 – Diritto di revoca	15
Art. 13 – Diritto di recesso	15
Art. 14 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	16
Art. 15 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni	
Art. 16 – Prestiti, Cessione, pegno e vincolo	
Art. 17 – Beneficiari e Referente Terzo	
Art. 18 – Duplicato della Proposta-Certificato	
Art. 19 – Valuta	18
Art. 19 – Valuta	
Art. 21 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	
Art. 22 – Informativa	
Art. 23 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate	20 <b>21</b>
Art. 24 – Pagamenti della Compagnia	21
Modulo di richiesta per riscatto totale	24
Modulo di richiesta per riscatto parziale	25
Modulo di richiesta switch volontari tra Fondi Interni del Capitale	26
della Componente Unit-Linked	26
Modulo di richiesta per liquidazione sinistro	
Modulo di richiesta di liquidazione per scadenza	29





REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ"	30
REGOLAMENTO DEL FONDO STABILITA' "ARCA"	32
REGOLAMENTO DEL FONDO OPPORTUNITÀ	37
Glossario	42

AVVERTENZA: all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono un esempio dei calcoli previsti contrattualmente mediante formula matematica.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.



#### Condizioni contrattuali

Le presenti Condizioni contrattuali sono aggiornate al 01 Luglio 2021, data dell'ultima revisione dei dati in esse

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente disciplinato valgono le Norme di legge in materia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

#### Norme che regolano il contratto in generale



#### Art. 1 – Premessa

Helvetia Slow Motion è un'assicurazione sulla vita di tipo Multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III), le cui prestazioni sono quindi costituite mediante l'investimento del premio unico versato dal Contraente:

- in quote di uno tra i Fondi Interni resi disponibili sul contratto, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit-Linked (ai sensi del successivo Art. 6), nonché
- nella Gestione Separata, interna alla Compagnia, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata (ai sensi del successivo Art. 7),

sulla base di una Combinazione Predeterminata Iniziale pari rispettivamente al 70% nella Componente Gestione Separata ed al 30% nella Componente Unit Linked.

A partire dalla data di decorrenza si attiverà un Piano di Switch Automatici, un meccanismo che nell'arco temporale di 4 anni effettuerà 16 operazioni di Switch Automatico con periodicità trimestrale (calcolata a partire dalla data di decorrenza), che determineranno una graduale riallocazione di una quota parte del capitale inizialmente investito nella Componente Gestione Separata in quello della Componente Unit-Linked.

Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art. 8 – Piano di Switch Automatici.


Non è consentito combinare tra loro i Fondi Interni, ma può essere scelto un singolo Fondo alla volta. È possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch volontaria, secondo le modalità descritte al successivo Art. 10 - Operazioni di switch volontari trai Fondi Interni della Componente Unit Linked.

#### Cos'è una Gestione Separata?

La Gestione Separata è una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia, ossia non assimilabile al patrimonio della Compagnia stessa. A fronte dei vincoli stabiliti dall'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni sulle Assicurazioni (IVASS) e degli impegni assunti dalla Compagnia con i Contraenti (garanzie offerte), nell'attività di gestione vengono ricercate la stabilità e la continuità dei rendimenti. In allegato è consultabile il Regolamento della Gestione Separata del contratto.

#### Cos'è un Fondo Interno?

Il Fondo Interno rappresenta una tipologia di gestione degli investimenti interna alla Compagnia in cui i premi investiti confluiscono nel patrimonio societario. Tali premi, al netto dei rispettivi costi, sono convertiti in quote (units) dei Fondi stessi, i quali investono le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, sia del comparto obbligazionario che di quello azionario, nel rispetto dei criteri fissati dai rispettivi Regolamenti.





#### Art. 2 - Prestazioni assicurate

Il presente contratto prevede le prestazioni assicurate di seguito indicate.

#### Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, del Capitale della Componente Gestione Separata rivalutato sino alla data di scadenza del contratto secondo le modalità previste al successivo Art. 7, punto B.2).

Per quanto concerne il Capitale della Componente Unit-Linked, alla scadenza contrattuale si attiverà automaticamente l'opzione di differimento dello stesso di cui al successivo Art. 11 - Opzioni contrattuali, di conseguenza il suddetto Capitale sarà differito di anno in anno fino alla richiesta di riscatto da parte del Contraente stesso o fino al decesso dell'Assicurato.

Si rimanda al successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, in merito alla garanzia di rendimento minimo offerta dalla Compagnia, con riferimento alla porzione del Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte del versamento del premio unico.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno prescelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto alla richiesta di liquidazione risulti inferiore al premio versato nella suddetta Componente.



#### ✓ Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'*Assicurato*, il contratto prevede la liquidazione, ai Beneficiari designati, di un importo pari alla somma del:

- 1) Capitale della Componente Unit-Linked determinato come segue:
  - a. nel caso in cui alla data del decesso <u>non siano</u> ancora trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e l'età dell'Assicurato sia inferiore o pari a 70 anni al verificarsi del decesso dello stesso, si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita.

    Il controvalore come sopra determinato verrà quindi aumentato di un importo pari al maggiore tra:
    - la differenza, se positiva, tra il premio unico versato nella Componente Unit-Linked (al netto dei rispettivi costi e tenuto conto degli Switch Automatici e dei riscatti parziali intervenuti) ed il suddetto controvalore;
    - una percentuale del suddetto controvalore determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, in base alla tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
da 18 a 50 anni	15,00%
da 51 a 65 anni	10,00%
da 66 a 70 anni	5.00%

b. nel caso in cui alla data di decesso <u>siano</u> trascorsi più di 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e l'età dell'Assicurato sia inferiore o pari a 70 anni al verificarsi del decesso dello stesso, si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di valorizzazione, aumentato di un importo pari ad una percentuale del controvalore stesso, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, in base alla tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
da 18 a 50 anni	15,00%
da 51 a 65 anni	10,00%
da 66 a 70 anni	5,00%

- c. nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad un'età superiore a 70 anni, si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di valorizzazione, aumentato di un importo pari allo 0,10% del controvalore stesso.
- ! Tutti gli importi aggiuntivi sopra riportati (maggiorazioni e differenza tra premio della Componente Unit-Linked e controvalore) vengono riconosciuti, in ogni caso, solo se sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e non potranno eccedere i 50.000 Euro per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Helvetia Slow Motion sottoscritti.

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit-Linked liquidabile in caso di decesso, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 24 – Pagamenti della Compagnia o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

- ! Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno prescelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso risulti inferiore al premio unico versato nella suddetta Componente.
- 2) Capitale della Componente Gestione Separata rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato secondo le modalità previste al successivo Art. 7, punto D.1).
  - Si rimanda al successivo Art. 7 Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, in merito alla **garanzia di rendimento minimo offerta dalla Compagnia**, con riferimento alla porzione del Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte del versamento del premio unico.



#### Art. 3 - Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età

#### Conclusione

#### Cosa si intende per conclusione?

È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.



Il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del *Contraente* e dell'*Assicurato* (qualora diverso dal *Contraente*), a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.

#### Decorrenza

#### Cosa si intende per decorrenza?

È il momento a partire dal quale si attivano le coperture assicurative e le relative prestazioni.

La decorrenza delle coperture assicurative è fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del *Contraente*, invia al *Contraente* stesso la Lettera Contrattuale di Conferma.

Nel caso di mancata corresponsione del suddetto versamento, il contratto è concluso alle ore 24.00 del giorno in cui il *Contraente* ha pagato quanto dovuto e, di conseguenza, la decorrenza sarà fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di versamento o, qualora tra la data di versamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati il premio unico corrisposto.

#### **Durata contrattuale**

Il contratto prevede una durata fissa pari a 10 anni.

#### Sfera di applicazione

Il contratto è sottoscrivibile a condizione che:

- il Contraente sia residente/abbia sede legale nello Stato Italiano:
- il Contraente abbia un'età non inferiore a 18 anni al momento della sottoscrizione;
- l'Assicurato sia persona fisica residente nello Stato Italiano;
- l'Assicurato abbia un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni, al momento della sottoscrizione.

Per età del *Contraente*/dell'*Assicurato* deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi o sei mesi esatti, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

#### Esempi di calcolo dell'età assicurativa dell'Assicurato:

Se alla data di decorrenza della Proposta-Certificato l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 5 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 35 anni (= età compiuta).

Se alla data di decorrenza della Proposta-Certificato l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 7 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 36 anni (= età prossima da compiere).



#### Art. 4 - Premio pagato e relative modalità di investimento

Il premio, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, **non può essere** inferiore a 10.000,00 Euro o superiore a 750.000,00 di Euro per singolo contratto.

- In occasione della sottoscrizione della Proposta-Certificato il *Contraent*e dovrà scegliere uno tra i Fondi Interni disponibili sul contratto per la costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked.
- Il premio unico viene inizialmente investito secondo percentuali di allocazione predefinite (Combinazione Predeterminata Iniziale) pari al:
  - 70% nella Gestione Separata;
  - 30% nel Fondo Interno scelto.

A partire dalla data di decorrenza si attiverà un **Piano di Switch Automatici**, un meccanismo che nell'arco temporale di 4 anni, effettuerà una serie di **Switch Automatici** con periodicità trimestrale (calcolata a partire dalla data di decorrenza), che determineranno una graduale riallocazione di una quota parte del capitale inizialmente investito nella Componente Gestione Separata in quello della Componente Unit Linked. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art. 8 – Piano di Switch Automatici.

- LE possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch volontaria, secondo le modalità descritte al successivo Art. 10 Operazioni di switch volontari tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked.
- Si precisa inoltre che, i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Compagnia, la



quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

#### Modalità di investimento del premio

Il premio unico deve essere investito oltre che su uno dei Fondi Interni resi disponibili sul contratto (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked), anche nella Gestione Separata Interna alla Compagnia (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata), secondo la Combinazione Predeterminata Iniziale di cui sopra. A partire dalla data di decorrenza tale allocazione iniziale si modificherà nel tempo per effetto del Piano di Switch Automatici.

#### Modalità di versamento del premio

Il premio unico deve essere versato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (*D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*), la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'*art. 3 della Legge n. 136/2010* e successive modifiche; è pertanto necessario indicare, al momento dell'emissione della Proposta – Certificato, il relativo CIG e l'eventuale CUP.

#### Riferimenti a norme di legge

#### Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Tale Decreto Legislativo ("Codice dei Contratti Pubblici") disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

#### Legge 13 agosto 2010, n. 136

Tale Legge, contenente il "Piano straordinario contro le mafie", prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali. In particolare, all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", disciplina un meccanismo che consente di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che percepisce il denaro pubblico con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

Per consultare il testo integrale della suddetta normativa si rinvia al sito www.qazzettaufficiale.it.

- Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.
- È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L'avvenuto investimento del premio unico versato e del relativo valore contrattuale verranno comunicati dalla Compagnia, a mezzo lettera, direttamente al *Contraente* entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dello stesso.

Il premio utilizzato per l'investimento nella Componente Gestione Separata e per l'acquisto di quote del Fondo Interno della Componente Unit Linked corrisponde alla somma delle porzioni del premio unico rispettivamente versate nelle due Componenti, al netto dei costi di cui al successivo Art. 5 – Costi.



#### Art. 5 - Costi

#### Costi sul premio

Sul premio unico pagato dal Contraente gravano i seguenti costi:

Tipologia di costo	Misura Costo
Diritto fisso	50,00 Euro

Il caricamento sul premio unico viene determinato in funzione del valore del premio stesso al netto del diritto fisso di cui sopra, secondo quanto di seguito riportato:

Premio versato al netto del diritto fisso	Caricamento
Fino a 50.000,00 Euro	1,50%
Da 50.000,01 a 100.000,00 Euro	1,00%
Da 100.000,01 a 150.000,00 Euro	0,50%
Maggiore di 150.000,00 Euro	0,25%

Il caricamento viene applicato al valore del premio unico versato al netto del diritto fisso.

#### Esempio applicazione dei costi sul premio:

Ipotesi premio unico versato: 50.050,00 Euro

Diritto Fisso: 50,00 Euro

Premio versato al netto del diritto fisso: 50.050,00 - 50,00 = 50.000,00 Euro

Caricamento da applicare: 1,50%

Premio unico da investire:  $50.000,00 - (50.000,00 \times 1,50\%) = 50.000,00 - 750,00 = 49.250$  Euro



#### Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Unit Linked

#### Commissione di Gestione dei Fondi Interni

Dal patrimonio complessivo lordo di ciascuno dei Fondi Interni resi disponibili sul contratto - denominati Fondo Stabilità "ARCA" e Fondo Opportunità, per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto, viene trattenuta una commissione annua di gestione la cui misura varia, in relazione al Fondo, come precisato nella seguente tabella:

Denominazione Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia in percentuale del patrimonio complessivo lordo di ciascun Fondo per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto	
Fondo Stabilità "ARCA"	1,70%	
Fondo Opportunità	2,30%	

#### Commissioni di incentivo (performance) sui Fondi Interni

Per ciascun Fondo Interno la commissione di performance viene applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo valore storico massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari ad una percentuale – riportata nella tabella sottostante – applicata alla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente moltiplicato per il numero delle quote esistenti.

Denominazione Fondo Interno	Commissione di performance
Fondo Stabilità "ARCA"	Non prevista
Fondo Opportunità	10%

Il dettaglio dei costi gravanti su ciascun Fondo è specificato nel rispettivo Regolamento, il quale è parte integrante delle presenti Condizioni contrattuali.

#### Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Gestione Separata

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata la Compagnia trattiene – dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "Remunera più" – un valore, denominato Rendimento Trattenuto e pari all'1.50%.

Detto rendimento trattenuto tuttavia può variare in funzione del rendimento annuo lordo realizzato dalla gestione separata, in particolare:

- se il rendimento lordo realizzato dalla gestione separata è inferiore al 2,50%, il rendimento trattenuto dell'1,50% viene diminuito di mezzo centesimo di punto percentuale (0,005%) per ogni centesimo di punto percentuale (0,010%) di diminuzione del rendimento della gestione "Remunera più", fino ad un valore minimo di rendimento trattenuto pari a 1,00%;
- se il rendimento lordo realizzato dalla gestione separata è superiore al 3,50%, il rendimento trattenuto dell'1,50% viene aumentato di un quarto di centesimo di punto percentuale (0,0025%) per ogni centesimo di punto (0,010%) di incremento del rendimento della gestione "Remunera più", fino ad un valore massimo di rendimento trattenuto pari a 1,75%.

#### Esempi determinazione del rendimento trattenuto:

#### Ipotesi di rendimento lordo realizzato dalla gestione separata: 2,00%

Rendimento trattenuto: 1,50%

Percentuale di diminuzione del rendimento lordo della gestione separata: 2,50% - 2,00% = 0,50%

Rendimento trattenuto minimo: 1,00%

Rendimento effettivamente trattenuto: 1,50% - (0,50%:2) = 1,50% - 0,25% = 1,25%

#### Ipotesi di rendimento lordo realizzato dalla gestione separata: 4,00%

Rendimento trattenuto: 1,50%

Percentuale di diminuzione del rendimento lordo della gestione separata: 4,00% - 3,50% = 0,50%

Rendimento trattenuto massimo: 1,75%

Rendimento effettivamente trattenuto: 1,50% + (0,50% : 4) = 1,50% + 0,125% = 1,625%

#### Altri costi applicabili sul contratto

In caso di esercizio del diritto di riscatto nonché di switch tra Fondi Interni della Componente Unit-Linked, sono previsti dei costi indicati, rispettivamente, ai successivi Artt. 9 – Riscatto e 10 – Operazioni di switch volontari tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked.

In caso di attivazione dell'opzione contrattuale di differimento automatico della scadenza della Componente Unit Linked non sono previsti costi.



#### Art. 6 - Costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked e Valore della quota dei Fondi Interni

Ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked, il premio unico versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:

- costo fisso di emissione di cui al precedente Art. 5 Costi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico versato destinato alla Componente Unit-Linked;
- caricamento in percentuale di cui al precedente Art. 5 Costi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico versato destinata alla Componente Unit-Linked al netto del suddetto costo fisso di emissione.



L'importo risultante - denominato premio netto della Componente Unit-Linked - viene quindi investito nel Fondo Interno attivo (ossia nel Fondo scelto alla sottoscrizione), sulla base di una Combinazione Predeterminata Iniziale, pari rispettivamente al 70% nella Componente Gestione Separata ed al 30% nella Componente Unit Linked.

A partire dalla data di decorrenza si attiverà un **Piano di Switch Automatici**, un meccanismo che nell'arco temporale di 4 anni effettuerà una serie di **Switch Automatici**, con periodicità trimestrale (calcolata a partire dalla data di decorrenza), che determineranno una graduale riallocazione di una quota parte del capitale inizialmente investito nella Componente Gestione Separata in quello della Componente Unit Linked. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art. 8 – Piano di Switch Automatici.

Per ciascun Fondo Interno scelto dal *Contraente*, il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al medesimo Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di pagamento del premio o, qualora tra la data del pagamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni disponibili sul contratto viene determinato settimanalmente dalla Compagnia in coincidenza con ogni lunedì lavorativo (di seguito data di valorizzazione) e viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Compagnia alla pagina <a href="https://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a>, sezione Prodotti dedicati alla Bancassicurazione – Fondi e Gestioni – Quotazioni e Rendimenti.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote di ciascun Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo.



#### Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale

Ai fini della costituzione della porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, il premio unico versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:

- costo fisso di emissione di cui al precedente Art. 5 Costi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico versato destinata alla Componente Gestione Separata;
- caricamento in percentuale di cui al precedente Art. 5 Costi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico versato destinata alla "Componente Gestione Separata" al netto del suddetto costo fisso di emissione.

L'importo risultante - denominato premio netto della Componente Gestione Separata - viene investito nella Gestione Separata, sulla base di una Combinazione Predeterminata Iniziale pari rispettivamente al 70% nella Componente Gestione Separata ed al 30% nella Componente Unit Linked.

A partire dalla data di decorrenza si attiverà un **Piano di Switch Automatici**, un meccanismo che nell'arco temporale di 4 anni, effettuerà una serie di **Switch Automatici** con periodicità trimestrale (calcolata a partire dalla data di decorrenza), che determineranno una graduale riallocazione di una quota parte del capitale inizialmente investito nella Componente Gestione Separata in quello della Componente Unit Linked. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art. 8 – Piano di Switch Automatici.

#### Clausola di rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata

#### Cos'è la rivalutazione?

È il meccanismo mediante il quale la Compagnia riconosce al contratto, con riferimento alla Componente Gestione Separata, una parte dei rendimenti realizzati annualmente dalla Gestione Separata.

In particolare, il capitale di tale Componente si modifica ogni anno in base ad un valore, denominato "misura annua di rivalutazione"

Misura annua di rivalutazione = rendimento annuo lordo della gestione separata - costo trattenuto dalla Compagnia ("rendimento trattenuto").

#### Cosa si intende per rivalutazione pro rata temporis?

È la rivalutazione riconosciuta alla Componente Gestione Separata laddove il periodo di permanenza nella Componente stessa sia inferiore ad un anno.

Nel presente paragrafo viene descritto tecnicamente il meccanismo di rivalutazione.

La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più". Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

Si rinvia per i dettagli della gestione separata "Remunera più" al Regolamento della gestione stessa riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali.

#### A. Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il



tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Compagnia con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 24 – Pagamenti della Compagnia.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio la scadenza, il riscatto totale ed il riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 24 – Pagamenti della Compagnia.

Per le operazioni di **Switch Automatico** effettuate nell'ambito del **Piano di Switch Automatici** è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la **Data di Switch Automatico**, come definita al successivo Art. 8 – Piano di Switch Automatici.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra individuato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto viene determinato come indicato al precedente Art. 5 – Costi.

- La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.
- In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla si segnala che le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato della Componente Gestione Separata non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione del capitale assicurato della Componente Gestione Separata sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al suddetto capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto delle operazioni di Switch Automatico e di riscatto parziale intervenute.

#### B. Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata

#### B.1 Rivalutazione annuale nel corso del Piano di Switch Automatici

Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione annuale), il Capitale assicurato della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- alla 1° data di rivalutazione annuale:
  - se la data immediatamente precedente più recente corrisponde alla data di decorrenza del contratto, il Capitale assicurato in vigore alla data di decorrenza viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza ed il 31 dicembre di riferimento;
  - se la data immediatamente precedente più recente corrisponde ad una Data di Switch Automatico, il Capitale assicurato in vigore a tale Data viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta Data di Switch Automatico ed il 31 dicembre di riferimento;
- alle date di rivalutazione annuale successive: il Capitale assicurato in vigore alla Data di Switch automatico immediatamente precedente il 31 dicembre di riferimento viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta Data di Switch Automatico ed il 31 dicembre di riferimento.

Per **Data di Switch Automatico** si intende l'epoca in cui viene effettuato ciascuno Switch Automatico previsto dal Piano di Switch Automatici e corrisponde al 1° lunedì successivo al giorno 15 del terzo mese successivo alla data di decorrenza di ciascun trimestre del Piano di Switch Automatici, o qualora tra tale data ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui la Data di Switch Automatico coincida con un giorno festivo viene considerato il 1° giorno lavorativo successivo.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati e degli Swich Automatici intervenuti sino a tale data.

#### B.2 Rivalutazione annuale dal termine del Piano di Switch Automatici

Il 31 dicembre di ogni anno, il Capitale assicurato della Componente Gestione Separata in vigore al 31 dicembre immediatamente precedente viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra il 31 dicembre immediatamente precedente ed il 31 dicembre di riferimento.

Qualora il Piano di Switch Automatici termini in corso d'anno, in occasione della prima data di rivalutazione annuale successiva al termine del Piano, il Capitale assicurato in vigore all'ultima Data di Switch Automatico sarà rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di



interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'ultima Data di Switch Automatico ed il 31 dicembre di riferimento.

**Alla scadenza contrattuale**, il Capitale assicurato della Componente Gestione Separata in vigore al 31 dicembre immediatamente precedente la data di scadenza viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra il 31 dicembre immediatamente precedente la data di scadenza e la data di scadenza stessa.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali e Swich Automatici intervenuti sino a tale data.

Alla scadenza contrattuale, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata in vigore a tale data, la Compagnia riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari al premio unico investito nella suddetta Componente, tenuto conto delle operazioni di Switch Automatico e di riscatto parziale intervenute.

#### C. Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione separata alle Date di Switch Automatico

In corrispondenza di ogni Data di Switch Automatico, il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- alla 1° Data di Switch Automatico: il Capitale assicurato della Componente Gestione Separata, viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza e la 1° Data di Switch Automatico;
- ad ogni data di Switch Automatico successiva: il Capitale assicurato della Componente Gestione Separata è dato dal Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla Data di Switch Automatico immediatamente precedente, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla lettera A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la Data di Switch Automatico immediatamente precedente e la Data di Switch Automatico di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati e degli Switch Automatici intervenuti sino a tale data. Inoltre qualora nel trimestre considerato sia contemplata una data di rivalutazione annuale del contratto (31 dicembre), di cui alla precedente lettera B), la rivalutazione del contratto sarà effettuata per il periodo di tempo che intercorre tra detto 31 dicembre e la Data di Switch Automatico di riferimento.

### D. Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto

In caso di decesso dell'*Assicurato* o di richiesta di riscatto avvenuto/effettuata in coincidenza con una data di rivalutazione annuale (31 dicembre) o con una **Data di Switch Automatico**, il rispettivo Capitale rivalutato (decesso e riscatto) si determina secondo le modalità indicate alle precedenti lettere B) e C).

#### D.1 Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto in una data non coincidente con una data di rivalutazione annuale (31 dicembre) o con una **Data di Switch Automatico**, il capitale in caso di decesso è pari al Capitale assicurato in vigore alla data più recente tra il 31 dicembre o la Data di Switch Automatico che precede la data del decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla lettera A), riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo intercorso tra la suddetta data più recente individuata e la data del decesso stessa.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso, si tiene conto delle operazioni di **Switch Automatico** e degli eventuali riscatti parziali intervenuti sino a tale data.

Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari al premio unico investito nella suddetta Componente, tenuto conto delle operazioni di Switch Automatico e di riscatto parziale intervenute.

#### D.2 Rivalutazione del capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto

In caso di richiesta di riscatto effettuata in una data non coincidente con una data di rivalutazione annuale (31 dicembre) o con una **Data di Switch Automatico**, il valore di riscatto è pari al Capitale assicurato in vigore alla data più recente tra il 31 dicembre o la **Data di Switch Automatico** che precede la data di richiesta di riscatto, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla lettera A), riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente tra la suddetta data più recente individuata e la data di richiesta di riscatto stessa.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto, si tiene conto delle operazioni di Switch Automatico e degli eventuali riscatti parziali intervenuti sino a tale data.

La Compagnia non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto. Esiste, pertanto, la possibilità che, in caso di riscatto, il *Contraente* ottenga un importo inferiore al premio unico versato nella suddetta Componente.



#### Art. 8 - Piano di Switch Automatici

A partire dalla data di decorrenza si attiverà un Piano di Switch Automatici, ossia un meccanismo che nell'arco temporale di 4 anni effettuerà 16 operazioni di Switch Automatico con periodicità trimestrale (calcolata a partire dalla



data di decorrenza), che determineranno una graduale riallocazione di una quota parte del capitale inizialmente investito nella Componente Gestione Separata in quello della Componente Unit-Linked.

In particolare, in corrispondenza di ogni **Data di Switch Automatico**, come di seguito definita, sarà disinvestito dal capitale assicurato della Componente Gestione Separata in vigore e contestualmente investito in quote nel Fondo Interno collegato al contratto, un importo pari **all'1,875**% del premio unico versato al netto del diritto fisso e del caricamento, tenuto conto dei riscatti parziali intervenuti sino a tale data. In particolare, in termini percentuali, al termine del **Piano di Switch Automatici** sarà complessivamente trasferita dalla Componente Gestione Separata alla Componente Unit-Linked una percentuale pari al 30% del premio unico versato, al netto del diritto fisso e del caricamento (1,875% \* 16), tenuto conto dei riscatti parziali intervenuti sino a tale data.

Piano di Switch Automatici				
	Mese 1			
	Mese 2			
Trimestri compresi nel		DATA DI SWITCH AUTOMATICO = data in cui viene effettuata l'operazione di Switch Automatico		
		COME AVVIENE CIASCUNO SWITCH AUTOMATICO?		
Piano di Switch Automatici	Mese 3	componente Gestione separata dal Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla Data di Switch Automatico viene disinvestito un importo pari all'1,875% del premio unico versato, al netto del diritto fisso e del caricamento	tale importo viene contestualmente investito nel Capitale della Componente Unit-Linked, in base al valore delle quote rilevato alla Data di Switch Automatico	

La **Data di Switch Automatico** corrisponde al 1° lunedì successivo al giorno 15 del terzo mese successivo alla data di decorrenza di ciascun trimestre del **Piano di Switch Automatici**, o qualora tra tale data ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, viene considerato il 1° giorno lavorativo successivo.

L'operazione di disinvestimento dalla Gestione Separata viene effettuata alla **Data di Switch Automatico** ed a seguito dell'operazione stessa il Capitale residuo nella Componente Gestione Separata si rivaluterà a partire da tale data. La conversione in quote del Fondo Interno viene effettuata in base al valore unitario delle quote del Fondo stesso quale rilevato alla **Data di Switch Automatico.** 

Di seguito si riporta un'esemplificazione di come viene individuata la Data di Switch Automatico:

Data di decorrenza: 01/09/2020

Data primo Switch Automatico: il 1° lunedì successivo al 15/12/2020

Data di decorrenza: 20/09/2020

Data primo Switch Automatico: il 1° lunedì successivo al 15/01/2021

Caso a): tra il giorno 15 del terzo mese di ciascun trimestre del Piano ed il primo lunedì successivo <u>trascorrono almeno 2 giorni lavorativi</u>

mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì
lavorativo	lavorativo	lavorativo	non lavorativo	non lavorativo	lavorativo
Giorno 15					Data di Switch Automatico

intercorrono almeno 2 giorni lavorativi

Caso b): tra il giorno 15 del terzo mese di ciascun trimestre del Piano ed il primo lunedì successivo <u>non trascorrono almeno 2 giorni lavorativi</u>

venerdì	sabato	domenica	1° lunedì	 <b>2° lunedì</b>
lavorativo	non lavorativo	non lavorativo	lavorativo	lavorativo
Giorno 15				Data di Switch Automatico

non intercorrono 2 giorni lavorativi

#### Caso c): la Data di Switch Automatico coincide con un giorno festivo

giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì
lavorativo	lavorativo	non lavorativo	non lavorativo	festivo	lavorativo
Giorno 15				Data di Switch Automatico	Data di Switch Automatico effettiva
				Automatico	Automatico enettiva

intercorrono almeno 2 giorni lavorativi ma il lunedì è festivo

Non è previsto alcun costo per le operazioni di **Switch Automatico**.

Esempio funzionamento Piano di Switch Automatico:

Data di decorrenza: 01/09/2020 Premio unico versato: 10.000 Euro Premio unico investito: 9.800,75 Euro



Combinazione Investimento Iniziale: 70% Remunera più (6.860,525 Euro) e 30% Fondo Stabilità "ARCA" (2.940,225 Euro)

Importo di ogni Switch Automatico (1,875% del premio unico investito): 183,764 Euro

Ipotizzando una invarianza di rendimento sia per la Componente Gestione Separata che per la Componente Unit Linked ed una assenza di riscatti parziali, il piano di Switch Automatico funzionerà come riportato nella tabella seguente:

Data Switch	Situazione prima Switch Automatico				Situazione dopo Switch Automatico			
Automatico*	Componente GS	Componente UL	% in GS	% in GS % in UL	Componente GS	Componente UL	% in GS	% in UL
15/12/2020	6.860,53	2.940,23	70,00%	30,00%	6.676,76	3.123,99	68,13%	31,87%
15/03/2021	6.676,76	3.123,99	68,13%	31,87%	6.493,00	3.307,75	66,25%	33,75%
15/06/2021	6.493,00	3.307,75	66,25%	33,75%	6.309,23	3.491,52	64,38%	35,62%
15/09/2021	6.309,23	3.491,52	64,38%	35,62%	6.125,47	3.675,28	62,50%	37,50%
15/12/2021	6.125,47	3.675,28	62,50%	37,50%	5.941,71	3.859,05	60,63%	39,37%
15/03/2022	5.941,71	3.859,05	60,63%	39,37%	5.757,94	4.042,81	58,75%	41,25%
15/06/2022	5.757,94	4.042,81	58,75%	41,25%	5.574,18	4.226,57	56,88%	43,12%
15/09/2022	5.574,18	4.226,57	56,88%	43,12%	5.390,41	4.410,34	55,00%	45,00%
15/12/2022	5.390,41	4.410,34	55,00%	45,00%	5.206,65	4.594,10	53,13%	46,87%
15/03/2023	5.206,65	4.594,10	53,13%	46,87%	5.022,89	4.777,87	51,25%	48,75%
15/06/2023	5.022,89	4.777,87	51,25%	48,75%	4.839,12	4.961,63	49,38%	50,62%
15/09/2023	4.839,12	4.961,63	49,38%	50,62%	4.655,36	5.145,39	47,50%	52,50%
15/12/2023	4.655,36	5.145,39	47,50%	52,50%	4.471,59	5.329,16	45,63%	54,37%
15/03/2024	4.471,59	5.329,16	45,63%	54,37%	4.287,83	5.512,92	43,75%	56,25%
15/06/2024	4.287,83	5.512,92	43,75%	56,25%	4.104,07	5.696,69	41,88%	58,12%
15/09/2024	4.104,07	5.696,69	41,88%	58,12%	3.920,30	5.880,45	40,00%	60,00%

<sup>\*</sup> Si ricorda che lo switch automatico avverrà il primo lunedì lavorativo successivo al 15 del terzo mese di ciascun trimestre.



#### Art. 9 – Riscatto

#### Cos'è il riscatto?

È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte (riscatto parziale) o di tutte (riscatto totale) le somme del contratto (valore di riscatto parziale/totale).

Per capire come viene determinato il valore di riscatto si rinvia a quanto di seguito riportato.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata al successivo Art. 24 - Pagamenti della Compagnia.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la propria sede della documentazione completa prevista dalle presenti Condizioni contrattuali (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore), oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

#### Riscatto Totale

Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del:

- Capitale della Componente Unit-Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita;
- Capitale della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste al precedente Art. 7, punto D.2).
- Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 4º anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, determinata in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come riportato in tabella:

	Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Percentuale di riduzione del valore di riscatto
Ī	pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	2,00%
	pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,50%
	pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	1,00%
ſ	pari o maggiori di 4	0,00%



Ai fini della determinazione del capitale liquidabile in caso di riscatto totale riferito al Capitale della Componente Unit-Linked, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto totale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 24 – Pagamenti della Compagnia. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Qualora il riscatto fosse invece richiesto a partire dal 4° anniversario della data di decorrenza (compreso), il relativo valore è definito come sopra riportato, ma senza l'applicazione della suddetta penale.

- ! Resta in ogni caso inteso che, in caso di riscatto indipendentemente dalla data di richiesta dello stesso la Compagnia non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata, pertanto il *Contraente* potrebbe ottenere un importo inferiore al premio unico versato nella suddetta Componente.
- Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno scelto dal *Contraente*, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca della richiesta di riscatto risulti inferiore al premio unico versato nella suddetta Componente.
- In caso di riscatto totale il contratto si risolve.

#### Riscatto Parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa** l'applicazione della percentuale di riduzione, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;
- il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000,00 Euro.

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit-Linked e alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le stesse modalità del riscatto totale.

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto parziale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 24 – Pagamenti della Compagnia. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.



#### Art. 10 - Operazioni di switch volontari tra i Fondi Interni della Componente Unit-Linked

#### Cos'è un'operazione di switch tra Fondi Interni?

È il trasferimento dell'investimento da un Fondo ad un altro ed avviene mediante la vendita delle quote del Fondo che si intende trasferire e contestuale acquisto delle quote del nuovo Fondo scelto.

Il Contraente, a partire dal termine del Piano di Switch Automatici, mediante richiesta scritta inviata direttamente alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R (indirizzata a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 – Milano), può chiedere di trasferire l'intero capitale espresso in quote, dal Fondo Interno prescelto su un altro Fondo Interno diverso da quello scelto in precedenza, a condizione che a seguito dello switch sul Fondo Interno di partenza la giacenza sia nulla.

Sono infatti consentiti esclusivamente switch a favore di un solo Fondo Interno di destinazione, selezionabile tra quelli messi a disposizione dalla Compagnia e che determinino una giacenza nulla sul Fondo Interno di partenza.

Il contratto prevede, per ogni operazione di switch volontaria, **una spesa fissa pari a 15,00 Euro**. Tale costo viene prelevato dal controvalore delle quote acquisite al momento dell'operazione.

La modifica del profilo di investimento viene effettuata nei termini seguenti:

- calcolo del controvalore delle quote del Fondo Interno che si intende trasferire in base al valore unitario della quota di detto Fondo, rilevato il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di switch completa di tutta la documentazione prevista al successivo Art. 24 Pagamenti della Compagnia o qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;
- l'importo così ottenuto viene diminuito del costo fisso dell'operazione sopra riportato;
- conversione dell'importo di cui ai punti precedenti in quote del Fondo Interno di destinazione, in base al valore unitario delle quote di quest'ultimo Fondo Interno rilevato nel medesimo giorno di valorizzazione.

Il *Contraente* può inoltre effettuare switch in nuovi Fondi che fossero istituiti o collegati al prodotto successivamente alla prima sottoscrizione, previa consegna da parte della Compagnia dei rispettivi Regolamenti e delle Condizioni contrattuali, laddove aggiornate nelle modalità di accesso a tali nuovi Fondi.



A seguito di ogni operazione di switch verrà inviata al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative a:

- numero di quote e relativo controvalore presenti sul contratto prima dell'operazione di switch;
- numero quote disinvestite,
- valore unitario delle quote acquistate;
- numero di quote e relativo controvalore a seguito dell'operazione di switch.
- Il presente contratto non prevede invece operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti diverse da quelle previste dal Piano di Switch Automatici.



#### Art. 11 - Opzioni contrattuali

Alla scadenza contrattuale il Capitale della Componente Unit-Linked sarà differito di anno in anno automaticamente fino alla richiesta di liquidazione da parte del *Contraente* stesso, mediante riscatto, o fino al decesso dell'*Assicurato*. Nel periodo di differimento è possibile eseguire switch e/o richiedere il riscatto parziale, anche più volte, **a condizione** che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

In caso il *Contraente* richieda il riscatto del Capitale della Componente Unit-Linked nel corso del periodo di differimento, il contratto prevede il pagamento al *Contraente* stesso di un importo pari al controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta di riscatto.

In caso di decesso dell'*Assicurato* nel corso del periodo di differimento, il contratto prevede la liquidazione ai Beneficiari designati di un importo pari al controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta della liquidazione per decesso, determinato secondo le modalità indicate al precedente Art. 2 – Prestazioni assicurate.

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit-Linked liquidabile in caso di riscatto e in caso di decesso nel periodo di differimento, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della rispettiva richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 24 – Pagamenti della Compagnia o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno prescelto dal *Contraente*, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca della richiesta di riscatto o del decesso dell'*Assicurato* risulti inferiore al premio unico versato nella suddetta Componente.

Non sono previsti costi per l'esercizio dell'opzione di differimento del Capitale della Componente Unit-Linked.



#### Art. 12 - Diritto di revoca

#### Cos'è la revoca?

Mediante la revoca il Contraente chiede di annullare la Proposta/Proposta-Certificato sottoscritta, prima che il contratto sia concluso.

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.



#### Art. 13 - Diritto di recesso

#### Cos'è il recesso?

Mediante la richiesta di recesso il Contraente può sciogliere il contratto - ottenendo la restituzione del totale o di una parte del premio versato - a condizione che la richiesta venga effettuata entro 30 dalla data di conclusione del contratto stesso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta al successivo Art. 24 – Pagamenti della Compagnia rimborserà al *Contraente* il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 50,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di



quanto previsto dall'Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni.

L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.



#### Art. 14 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

- Le dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'*Assicurato* comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui all'Art. 2.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli *Artt.* 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1892 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, quando il Contraente stesso ha agito con dolo o con colpa grave.

L'annullo del contratto può essere richiesto dalla Compagnia entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In tale caso, la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento ed in ogni caso, al premio versato per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine previsto per l'annullo del contratto, la stessa non è tenuta a pagare la somma assicurata.

Articolo 1893 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia non può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, quando quest'ultimo ha agito senza dolo o colpa grave.

La Compagnia può comunque recedere dal contratto nei termini previsti, indicati al precedente Articolo 1892. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi": disciplina che in tali tipologie di assicurazioni, se i terzi hanno conoscenza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, sono applicabili le disposizioni dei precedenti Articoli 1892 e 1893.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

- In particolare il *Contraente* deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.
- Laddove, nel corso della durata contrattuale, il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
- Resta inteso che, nel caso in cui il *Contraente* non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova residenza/sede legale).
- Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi. In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.
- Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.





#### Art. 15 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni

La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi Interni; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di trasferimento delle quote, a condizione che sia già terminato il Piano di Switch Automatici. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Sul prodotto potranno anche essere resi disponibili all'investimento altri Fondi Interni tra quelli già esistenti in Compagnia. Anche in tal caso al *Contraente* verrà fornita apposita informativa e vi potrà accedere con operazioni di switch volontario, a condizione che sia già terminato il Piano di Switch Automatici.

La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari. La Compagnia comunicherà al *Contraente* le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'*Assicurato*, a norma di quanto disciplinato nel rispettivo Regolamento.



#### Art. 16 - Prestiti, Cessione, pegno e vincolo

#### Cos'è la cessione?

La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.

#### Cos'è il pegno?

Il Contraente può porre il contratto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratizio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno. A titolo di esempio, se il contratto risulta essere stato dato in pegno e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Compagnia privilegerà il creditore pignoratizio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

#### Cos'è il vincolo?

Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari. A titolo di esempio, se il contratto risulta soggetto a vincolo e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Compagnia privilegerà il vincolatario nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.

Il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della Lettera contrattuale di conferma o emetta apposita appendice, che diverrà parte integrante del contratto medesimo.

! Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.



#### Art. 17 - Beneficiari e Referente Terzo

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Al momento della sottoscrizione della Proposta - Certificato, il Contraente designa, preferibilmente in forma nominativa, i Beneficiari (quelli a scadenza e quelli in caso di decesso dell'*Assicurato*) e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

Ai sensi dell'Art. 1921 del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata, nei sequenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatasi la scadenza del contratto o il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all' *Art. 1922 del Codice Civile.* 

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal *Contraent*e, alla Compagnia o mediante testamento. Tali atti avranno efficacia nei confronti della Compagnia solo se a questa trasmessi al più tardi insieme alla documentazione utile all'avvio della procedura di liquidazione. In caso di mancata trasmissione entro tale termine, la designazione e le sue eventuali revoche o modifiche (in qualunque forma effettuata, anche testamentaria) non saranno opponibili alla Compagnia.

#### Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1920 del Codice Civile "Assicurazione a favore di un terzo": stabilisce che è valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia, o per testamento; essa è efficace anche se il Beneficiario



è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Articolo 1921 del Codice Civile "Revoca del beneficio": stabilisce che la designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del Contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Articolo 1922 del Codice Civile "Decadenza del beneficio": stabilisce che la designazione del Beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il Beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'Articolo 800 del Codice Civile.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

Nel caso di specifiche esigenze di riservatezza del Contraente, lo stesso – qualora abbia designato i Beneficiari in caso di decesso in forma nominativa – può indicare un *Referente Terzo*. Il Referente Terzo è un soggetto (diverso dai Beneficiari) che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per agevolare il pagamento delle prestazioni.



#### Art. 18 - Duplicato della Proposta-Certificato

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della copia della Proposta-Certificato e/o della Lettera contrattuale di Conferma del *Contraente*, quest'ultimo o i suoi aventi diritto, possono ottenerne un duplicato, **a proprie spese e responsabilità, facendone richiesta alla Compagnia.** 



#### Art. 19 - Valuta

Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. I valori delle quote dei Fondi sono espressi in Euro.



#### Art. 20 - Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.



#### Art. 21 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla *Legge 09/08/2013, n. 98* e *s.m.i.* presso un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge, sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del *Contraente* o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile esperire il **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del *D. L. 132/14*, convertito con modifiche dalla *L. 162/14*, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

In aggiunta a quanto sopra riportato, è anche possibile ricorrere all'**Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)** – figura prevista dal *D. Lgs. 8 ottobre 2007, n.179*, ed introdotta con successiva *delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 di Consob e Regolamento attuativo* – competente dell'amministrazione dei procedimenti di conciliazione promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra i Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), art. 2 del Regolamento di attuazione Consob, cui il *Contraente* può rivolgersi per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali.

Il ricorso all'ACF, valevole per le controversie di importo non superiore a 500.000,00 Euro anche in presenza di clausole di devoluzione ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto, è gratuito ed è proposto dal *Contraente* mediante una procedura telematica, personalmente o anche tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Compagnia (<u>www.helvetia.it</u> – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

#### Riferimenti a norme di Legge

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituto stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale



deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.

La Legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituto stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.

Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n.179 ha previsto l'istituzione presso la Consob (l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari) di una "Camera di conciliazione e di arbitrato per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori". Tale strumento è stato istituito con la denominazione di "Arbitro per le Controversie Finanziarie", al riguardo si invita a consultare i riferimenti alle norme di legge immediatamente successivi.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.

La Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed il relativo Regolamento di attuazione di Consob, a norma di quanto previsto dal D. Lgs n. 179/2007 (sopra citato), ha istituito a partire dal 09/01/2017 presso la Consob la figura dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli investitori cosiddetti "retail" e gli intermediari, in tema di violazioni degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza a carico di questi ultimi. Tale strumento consente al risparmiatore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

Per investitori "retail" si intendono i risparmiatori comuni, anche imprese, società ed enti, che non sono qualificabili come "clienti professionali", e che in sostanza non possiedono particolari competenze, conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e si rivolgono agli intermediari per effettuarli.

Per intermediari si intendono principalmente ma non a titolo esaustivo: banche, società di intermediazione immobiliare, soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza iscritti in apposito albo.

I soggetti sopra citati sono definiti nel dettaglio nel Regolamento di cui sopra.

Per maggiori dettagli si rinvia al sito https://www.acf.consob.it/.



#### Art. 22 - Informativa

#### Comunicazioni precontrattuali

Il Contraente può richiedere, prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato, l'ultimo rendiconto annuale della gestione dei Fondi Interni e/o della Gestione Separata. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Compagnia all'indirizzo <u>www.helvetia.it</u>.

#### Comunicazioni in corso di contratto

La Compagnia comunica al *Contraente* eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni contrattuali, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

A seguito del versamento del premio di perfezionamento, la Compagnia provvede ad inviare al *Contraente*, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "Lettera Contrattuale di Conferma" dell'avvenuto investimento, contenente le seguenti informazioni:

- il premio unico versato;
- l'importo del premio unico investito;
- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio investito nella Componente Unit Linked (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

La Compagnia trasmette, entro il 31 Maggio successivo alla chiusura di ogni anno solare, il *Documento Unico di Rendicontazione*, contenente le seguenti informazioni:

- a) premio versato al perfezionamento del contratto, numero e controvalore delle quote relative alla Componente Unit Linked assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente e valore del Capitale della Componente Gestione Separata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettagli relativi a tutte le operazioni di Switch automatico intervenute nel corso dell'anno di riferimento (valore disinvestito dalla Componente Gestione Separata, data, numero quote e valore delle stesse acquistate nella Componente Unit Linked e asset allocation presente sul contratto alla fine dell'operazione);
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch volontario effettuate nell'anno di riferimento;
- d) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento, con indicazione anche del numero e controvalore delle quote rimborsate relativamente alla Componente Unit-Linked;
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento, nonché controvalore del riscatto maturato a tale data con riferimento alla Componente Unit Linked;
- f) valore del Capitale della Componente Gestione Separata nonché valore di riscatto maturati nell'anno di riferimento;
- g) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;



- h) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento;
- i) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
  - b) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
  - c) è accompagnata da una sua descrizione.

La Compagnia inoltre trasmette comunicazione scritta al *Contraente* qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute nella Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30,00% rispetto all'ammontare del premio unico investito in tale Componente, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10,00%. Tale comunicazione in caso di perdite sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.



#### Art. 23 - Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in relazione a contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (*Art. 1923, comma 2 del Codice Civile*).

#### Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1923 del Codice Civile "Diritti dei creditori e degli eredi": le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.



### Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni



# Art. 24 – Pagamenti della Compagnia

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato, o inviata direttamente alla Compagnia al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa -Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.

Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Compagnia al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

In particolare, i documenti da presentare sono:

#### In caso di recesso:

- richiesta di recesso sottoscritta in originale dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di
- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

#### In caso di scadenza:

- consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari a scadenza (Reg. UE 679/2016);
- richiesta di liquidazione sottoscritta in originale dai Beneficiari a scadenza;
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ogni Beneficiario;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente):
- dati anagrafico fiscali dei Beneficiari e le loro coordinate bancarie sottoscritte in originale (nome, cognome, codice fiscale, Banca e codice IBAN di ciascun Beneficiario);
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

#### In caso di riscatto totale (sia nel corso della durata che nel corso del differimento):

- richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
- copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente);
- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

#### In caso di riscatto parziale (sia nel corso della durata che nel corso del differimento):

- richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita:
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
- copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente);
- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

#### In caso di decesso (sia nel corso della durata che nel corso del differimento):

- denuncia di sinistro;
- consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Reg. UE 679/2016);
- dati anagrafico fiscali degli aventi diritto e le loro coordinate bancarie per le operazioni di accredito (nome, cognome, codice fiscale, Banca, e coordinate bancarie - codice IBAN - di ciascun avente diritto). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale da ciascun avente diritto;
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
  - in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:



- se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
- quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.

Per capitali non superiori ad Euro 250.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo *Assicurato*, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati:

- in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:
  - se è presente un testamento:
    - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
    - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni relative al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, la loro età e capacità di agire;
  - se non è presente un testamento:
    - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità relativa al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
- Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
- ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Compagnia o la filiale è entrata in possesso della documentazione completa.

- Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si Fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- La Compagnia inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Compagnia al manifestarsi o al rischio di:
  - violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite:
  - erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

#### Cos'è la prescrizione?

È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

#### Riferimenti a norme di Legge

Il Regolamento UE 679/2016: contiene le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento.

Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018: "Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità".

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Regolamento">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Regolamento</a> IVASS 41 2018.pdf

Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa": disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <a href="www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile">www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile</a>.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state riscosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.



## Modulo di richiesta per riscatto totale

Spett.le **Helvetia Vita S.p.A.**Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Oggetto: Richiesta di riscatto tota Proposta-Certificato n.	ale 	
lo sottoscritto/a		Contraente del contratto
	Proposta-Certificato sottoscritta in data chiedo con la presente il riscatto tota	, presso la Filiale di ale della somma assicurata del
contratto stesso.		
Richiedo che la liquidazione dell'im seguenti coordinate bancarie:	nporto a me spettante venga effettuata a mezzo bonifi	ico bancario da accreditare sulle
Conto corrente n	intestato a	
Istituto di credito	IBAN	
<ul> <li>esistenza in vita;</li> <li>copia leggibile di un valido doci di Contraente persona giuridica copia leggibile di un valido doci visura camerale o procura atte caso di Contraente persona giu</li> </ul>	dell'Assicurato (nel caso sia diverso dal Contraent cumento di identità e del codice fiscale del Contraente a); cumento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Cont estante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante.	(Legale Rappresentante in caso traente); //i aggiornata a 60 giorni (solo in
	a riportati sarà cura della Compagnia non richiedere o occasione di precedenti rapporti e <b>sempreché risulti a</b>	
Resta inteso che le spese relative	e all'acquisizione dei suddetti documenti gravano	direttamente sul Contraente.
Il Contraente dichiara che il present	te riscatto n polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denomin	nata
	·	
		In fede del Contraente
Firma dell'Incaricato della Banca		oresentante/Delegato)



# Modulo di richiesta per riscatto parziale

Spett.le **Helvetia Vita S.p.A.**Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

	: Richiesta a-Certifica					_							
	critto/a	-11-	Duanaa	4- 0-	t:6: t	#-	:44-	in data					tto indicato in
Euro	disinvest	endo i	, (alla Capitali	a qua	c lle la C ti alla (	hiedo co ompagni Compone	n la pre a applic ente Uni	herà i costi	catto i di ris alla C	parziale de catto e le i omponente	ella son mposte Gestic	nma assio previste one Sepai	a Filiale di curata pari ad per legge, da rata in misura ziale).
	che la liqu coordinate			mport	to a me	spettan	te venga	effettuata	a mez	zzo bonifico	banca	ario da aco	creditare sulle
			int Ist	testate	corrente o a di credi	_							
<ul><li>certi esist</li></ul>	enza in vit	sistenz a;	za in vit	ta del		,					•		rtificazione di
di Co copia visur caso	ontraente pa leggibile ra camera di Contra	oerson di un v e o pro ente pe	a giuridio valido do ocura at ersona g	ca); cume ttestar giuridio	ento di i nte i po ca);	identità d oteri di fir	lell'Assic ma del/i	urato (se d	iverso lappre	dal Contra sentante/i	ente); aggiorr	nata a 60	giorni (solo in
								ompagnia r orti e <b>sem</b> r					i cui la stessa <b>validità</b> .
Resta inte	eso che le :	spese r	elative a	Il'acqı	uisizion	e dei sud	ldetti dod	cumenti gra	vano c	lirettamente	sul Co	ntraente.	
Il Contrae ☐ non è	ente dichia	ıra che	il prese	nte ris	scatto								
finalizzat	o al re	einvest	imento	in	altra	polizza	ı vita	emessa	da	Helvetia	Vita	S.p.A.,	denominata
informativ		operaz	zioni di	trasfo	rmazio	ne, di a	verlo let						il documento onché di aver
Luogo		,	lì										
										In Firma del	rfede Contra	aente	
									(o Le	egale Rappre	esentant	te/Delegato	)
Firma de	ell'Incarica	ato del	la Banc	a									



# Modulo di richiesta switch volontari tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit-Linked

Spett.le **Helvetia Vita S.p.A.**Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Oggetto: Richiesta di switch Proposta-Certificato n.					
lo sottoscritto/a Contraente del contrat oggetto, relativa alla Proposta-Certificato sottoscritta in data, presso la chiedo con la presente la modifica del mio investimento come di seguito i					
SWITCH TRA FONDI INTERNI DEL CAPITALE DELLA Barrare la casella relativa al Fondo Interno di destinazio					
Fondi Interni	Asset Allocation desiderata relativa alla Componente Unit-Linked (%)				
☐ Fondo Stabilità "ARCA"	100%				
☐ Fondo Opportunità	100%				
Si ricorda che a seguito dello switch la percentuale inve.  Luogo, lì	stita nella Componente Gestione Separata non varierà.				
	In fede Firma del Contraente				
	(o Legale Rappresentante/Delegato)				
Firma dell'Incaricato della Banca					



### Modulo di richiesta per liquidazione sinistro

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Spett.le **Helvetia Vita S.p.A.**Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano


Oggetto: Denuncia Sinistro	Proposta-Certificato n		
I			sottoscritti
a causa del decesso dell'Ass	icurato	avvenuto in data	 , in qualità d
Beneficiari in caso di deces sottoscriti		indicata in oggetto, relativa alla , chiedono con la prese	Proposta-Certificato n°
sinistro del capitale in caso di	decesso previsto contrattualmen	nte.	
Si prega di corrispondere gli i	mporti spettanti a mezzo bonifico	bancario come sotto dettagliato:	
BENEFICIARIO	CODICE FISCALE/P. IVA	CODICE IBAN	%

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

- consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Reg. UE 679/2016);
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
  - in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
    - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato).
       In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
    - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.

Per capitali non superiori ad Euro 250.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:
  - se è presente un testamento:
    - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
    - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni relative al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
  - se non è presente un testamento:
    - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che
      il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non
      esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come
      Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro
      età e capacità di agire;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità relativa al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.





Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.** 

La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Luogo, lì	In fede Firma del Beneficiario/i
	<del></del>
Firma dell'Incaricato della Banca	
<del></del>	
PRIVAC	Y
Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi del testo riportato in coda alla Proposta-Certificato.	ll'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda a
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI S 679/2016	SENSI DEGLI ARTT. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO UE
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai se sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il tra dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute":	
□ dà □ n	ega
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi que compresa la loro comunicazione.	elli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa
Data	Firma di ogni Interessato



# Modulo di richiesta di liquidazione per scadenza

Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.

	Gestione Operativa - Canale Banche Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano			
Oggetto: Richiesta di liquid Proposta-Certificato n.				
1			sottoscritti:	
a causa della scadenza de, presso	el contratto indicato in ogge la Filiale di	tto, relativo alla Proposta-Certificato , in qualita one del capitale previsto contrattualme	sottoscritta in data à di Beneficiari della	
			nte.	
Si prega di corrispondere gli il BENEFICIARIO	mporti spettanti a mezzo bonific  CODICE FISCALE/P.IVA	co bancario come sotto dettagliato:  CODICE IBAN	%	
A tal fine si allegano i seguen				
<ul> <li>copia leggibile di un valido</li> <li>certificato di esistenza in esistenza in vita;</li> <li>copia leggibile di un valido</li> <li>visura camerale o procura caso di Contraente persor</li> </ul>	o documento di identità e del co o vita dell'Assicurato (nel casc o documento di identità dell'Ass a attestante i poteri di firma de na giuridica);	neficiari a scadenza (Reg. UE 679/201 dice fiscale di ogni Beneficiario; o sia diverso dal Contraente), ovvero icurato (se diverso dal Contraente); el/i Legale/i Rappresentante/i aggiorna o scritto del creditore pignoratizio/vince	o autocertificazione di uta a 60 giorni (solo in	
già dispone avendola acquisit	a in occasione di precedenti ra relative all'acquisizione dei	Compagnia non richiedere document pporti e sempreché risulti ancora in suddetti documenti gravano diret  In fede	corso di validità. tamente sugli aventi	
Firma dell'Incaricato della E	Banca	Firma del/i Benefic	iario/i	
			79/2016 si rimanda al	
testo riportato in coda alla I CONSENSO AL TRATTAME	•	AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 9 DEL	REGOLAMENTO UE	
	eressato/a e consapevole che	ai sensi dell'articolo 13 del Regolame il trattamento potrà riguardare anche		
il consenso al trattamento de compresa la loro comunicazio	i propri dati personali, compres	i quelli relativi alla salute, per le finalit	à di cui all'informativa,	
Data		Firma di ogni Intere	essato	
			<del></del>	



## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ"

#### Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata

Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita, di seguito la "Società") ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata "Remunera più", separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione "Remunera più" è denominata in Euro.

La gestione "Remunera più" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata

Il valore delle attività della gestione "Remunera più" non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l'obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione "Remunera più"; le scelte di investimento si Fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l'efficienza del profilo rischiorendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione "Remunera più".

In linea generale, le risorse della gestione "Remunera più" possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione "Remunera più" può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

È ammesso l'investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all'80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell'acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade¹; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade² purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione "Remunera più".

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l'investimento azionario si realizza attraverso l'acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L'esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L'investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, Fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade". Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;

<sup>1</sup> Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-



- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente. Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

#### Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno. In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti. I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa. La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

#### Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata

La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

#### Art. 5 - Eventuali modifiche

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

#### Art. 6 - Facoltà del Contraente

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.



### **REGOLAMENTO DEL FONDO STABILITA' "ARCA"**

#### Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Stabilità "ARCA" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività a partire dal giorno 31 maggio 2017.

#### Art. 2 - Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a ARCA Fondi SGR delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato

Valuta base: Euro (EUR)

#### Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini volatilità media annua attesa del 4%.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

#### Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi in Euro e in via contenuta in altre valute internazionali (dollaro USA, sterlina, YEN, franco svizzero), nonché in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario non potrà superare, in ogni caso, il limite del 30% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- strumenti finanziari come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la Circolare") emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
  - Il Fondo può detenere un'esposizione lunga netta fino ad un massimo del 30%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;



- b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
- c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
- d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.
- Quote di OICR (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo ARCA Fondi SGR) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD"). Tali ultimi fondi devono: i) essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; ii) aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; iii) aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; iv) essere commercializzati sul territorio italiano.
- Strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: i) depositi bancari in conto corrente; ii) certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; iii) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.
  - Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

#### Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: *i)* vendere allo scoperto strumenti finanziari; *ii)* investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; *iii)* assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.



Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

#### Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:

Fx - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:

analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

#### Art. 3 - Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:

- la rivalutazione del capitale a medio-lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a medio-lungo termine.

#### Art. 4 - Scopo e rischiosità del Fondo Stabilità "ARCA"

Fondo Stabilità "ARCA" è un Fondo per chi desidera ottenere una moderata crescita del capitale investito nel medio periodo, accettando una volatilità media del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Stabilità "ARCA" è pari a medio-basso.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

#### Art. 5 - Regime delle spese del Fondo Interno

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

- 1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 1,70%;
- 2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- 3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- 4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
- 6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza:
- una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.

Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:

- 1. OICR Monetari non eccedente 1%;
- 2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
- 3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
- 8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
- 9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).



Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conquaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

#### Art. 6 - Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.

Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

#### Art. 7 - Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

Alla data di inizio attività del Fondo – 31 maggio 2017 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

#### Art. 8 - Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo <u>www.helvetia.it</u> e/o presso la sede della Compagnia.

#### Art. 9 - Modifiche relative al Fondo

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.



#### Art. 10 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.



## REGOLAMENTO DEL FONDO OPPORTUNITÀ

#### Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Opportunità" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo. Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività a partire dal giorno 12 aprile 2016.

#### Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a Franklin Templeton Investments e alla sua controllata Franklin Templeton Investment Management Ltd (FTIML) delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato

#### Valuta base: Euro (EUR) Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a lungo termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini di volatilità media annua attesa dell'11,75%.

La leva finanziaria del Fondo non può essere superiore al Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

#### Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi nelle principali valute internazionali e in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario potrà raggiungere anche il 100% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- strumenti finanziari come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la Circolare") emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
  - Il Fondo può detenere un'esposizione lunga netta fino ad un massimo del 100%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

- a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
- b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione



inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;

- c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurare loro la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di sequito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
- d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.
- Quote di OICR (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Franklin Templeton) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD"). Tali ultimi fondi devono: i) essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; ii) aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; iii) aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; iv) essere commercializzati sul territorio italiano.
- Strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: i) depositi bancari in conto corrente; ii) certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; iii) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca. Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del Fondo. È ammesso il superamento del citato limite per limitati periodi e in relazione a particolari/contingenti situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Inoltre devono essere rispettati gli ulteriori limiti dettati dalla sezione III della Circolare.

#### Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia (Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings), a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del Fondo.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: i) vendere allo scoperto strumenti finanziari; ii) investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o in strumenti derivati aventi le merci come sottostante; iii) assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Il Fondo potrebbe essere esposto a rischio cambio; a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento possono essere utilizzati strumenti derivati.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio.



I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

#### Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:

Fx - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:

analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.

#### Art. 3 - Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:

- la rivalutazione del capitale a lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a lungo termine.

#### Art. 4 - Scopo e rischiosità del Fondo Opportunità

Fondo Opportunità è un Fondo per chi desidera ottenere rendimenti potenzialmente elevati pur accettando una volatilità alta del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Opportunità è pari ad alto.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

#### Art. 5 - Regime delle spese del Fondo Interno

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

- 10. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 2,30%;
- 11. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- 12. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione:
- 13. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
- 14. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
- 15. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- 16. una commissione annua esterna di gestione, a favore della Società di incaricata della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.

Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:

- 4. OICR Monetari non eccedente 1%;
- 5. OICR Obbligazionari non eccedente 2%:
- 6. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
- 17. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
- 18. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- 19. una commissione di performance applicata ad ogni valorizzazione in cui il valore della quota del rispettivo Fondo raggiunge il suo valore storico (in senso assoluto) massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari al 10% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente, moltiplicato per il numero delle quote in circolazione.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).



Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conquaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

#### Art. 6 - Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.

Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

#### Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

Alla data di inizio attività del Fondo - 12 aprile 2016 - il valore della quota è fissato in 10 Euro.

#### Art. 8 - Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo <a href="https://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a> e/o presso la sede della Compagnia.

#### Art. 9 - Modifiche relative al Fondo

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.



#### Art. 10 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.



#### Glossario

Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

**Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

**Benchmark:** parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

**Beneficiario/i:** persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art. 1920 C.C.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto guando si verifica l'evento assicurato.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al/i Beneficiario/i.

Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

**Compagnia:** compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto è Helvetia Vita S.p.A.

Composizione del Fondo Interno: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata Remunera più.

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Condizioni contrattuali: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

**CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa)**: è l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. La CONSOB è anche l'autorità competente con riferimento al KID.

Conto corrente del Contraente: è il conto corrente di cui è titolare o contitolare il Contraente.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Contratto (di assicurazione): contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'Assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Controvalore delle Quote di un Fondo Interno ad una data epoca: è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unitario alla corrispondente epoca di conversione.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.

Costo di switch: costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro Fondo e/o alla Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle Condizioni contrattuali.

CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni): è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.

Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.

Data di decorrenza: è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste.

Data di sottoscrizione: è la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Glossario Pagina 42 di 46



**Dichiarazioni (precontrattuali):** informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

**DIP Aggiuntivo IBIP**: documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo. **Documento Unico di Rendicontazione**: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione. **Durata contrattuale**: è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.

Durata del pagamento dei premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

**Epoca di conversione**: è la data di valorizzazione delle quote in caso di conversione di importi monetari in numero di quote del Fondo Interno o viceversa. Coincide con il 1° lunedì successivo all'epoca dell'evento che dà luogo alla conversione stessa, o, qualora tra la data dell'evento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

**Età assicurativa**: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.

**Fondo Interno**: è uno dei Fondi Interni che la Compagnia ha messo a disposizione dei Contraenti per farvi confluire i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti al Fondo, che vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso.

Fusione di Fondi: operazione che prevede la fusione di due o più Fondi tra loro.

**Gestione Separata**: la gestione interna separata "Remunera più" è appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla gestione interna separata stessa.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Interesse composto:** l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.

**IVASS**: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

**KID** (*Key Information Document*): documento pre-contrattuale a consegna obbligatoria, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite ai Contraente in occasione dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:

- regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
- 2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
- 3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D. Lgs. 58/1998 TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.

L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Misura annua di rivalutazione:** rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate generate dai conferimenti nella Gestione Separata Remunera più.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

OICR: è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.

**Performance**: risultato ottenuto in un certo arco temporale. La performance è misurata dall'incremento del valore della quota nel periodo di riferimento.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Glossario Pagina 43 di 46



Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
  - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
- 3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1:
- 4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

**Premio:** il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto il premio è unico, ossia il Contraente si impegna a corrisponderlo in unica soluzione al momento della conclusione del contratto.

**Premio investito:** premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato nella gestione interna separata o per l'acquisto di quote del Fondo Interno.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotti di investimento assicurativi/ prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs): prodotti assicurativi standardizzati che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

**Profilo di rischio:** indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dai sottostanti a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto. Con riferimento al profilo di rischio si rimanda a quanto indicato nel KID.

**Proposta-Certificato o Lettera contrattuale di conferma**: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Quinquennio (quinquennale)**: periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Quota: è la singola parte di un Fondo Interno.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Reclamo:** per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti. Le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Regolamento della gestione interna separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata Remunera più.

Glossario Pagina 44 di 46



Regolamento del Fondo Interno: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Remunera più.

Rendimento finanziario della gestione separata: risultato finanziario della Gestione Separata Remunera più nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata Remunera più.

**Revoca:** diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto: è la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

**Rischio demografico:** rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

**Rischio finanziario:** il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**Rivalutazione**: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

**Sconto di premio:** operazione descritta nel DIP Aggiuntivo IBIP attraverso la quale la Compagnia riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Set Informativo**: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata nel sito internet della Compagnia. Il Set Informativo è composto dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni contrattuali comprensive dei Regolamenti dei sottostanti, del Glossario e dalla Proposta-Certificato in fac-simile.

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

**SICAV**: società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di revisione: società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.

Testa assicurata: vedi Assicurato.


**Titolare effettivo:** ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

- 1) in caso di società:
  - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
- 2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  - d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio

Valore unitario della quota: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia.

Glossario Pagina 45 di 46





Valore complessivo del Fondo Interno: valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.). **Valorizzazione**: è il computo settimanale del valore delle Quote dei Fondi.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Versamenti aggiuntivi: sono importi che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Glossario Pagina 46 di 46



# Proposta-Certificato Helvetia Slow Motion (Tariffa 1398)

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo misto, multiramo e a premio unico

N. Proposta-Certificato

La presente Proposta-Certificato è stata aggiornata al 01 Luglio 2021, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

CONTRAENTE	
Nome e Cognome/Ragione sociale:	
Residenza / Sede Legale:	
Sesso: Nato/a il	a:
Nazionalità:	Codice Fiscale/Partita Iva:
Indirizzo e-mail:	N
Documento Identificativo:	Numero:
Data rilascio: Ente e luogo rilascio:	Data scadenza:
Recapito per la corrispondenza:	
<b>DELEGATO AD OPERARE (LEGALE RAPPRESEN</b>	ITANTE)
Nome e Cognome: Se	esso: Nato/a il: a:
Residenza: Nazionalità:	Codice fiscale:
Documento identificativo: Numero:	
Data rilascio: Ente e luogo rilascio:	Data scadenza:
ASSICURATO	
	e fiscale: Residenza:
Sesso: Nato/a il: a:	Nazionalità:
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	
Data di sottoscrizione del contratto:	
Data di sottoscrizione dei contratto: Data di decorrenza del contratto: ore 24:00 del	
Durata del contratto: 10 anni	
Data di scadenza del contratto: ore 24:00 del	
Premio unico versato: Euro	
COMPONENTE FINANZIARIA	
Scelta della destinazione del premio unico:	
Fondo Interno/Gestione Separata	Destinazione % dell'investimento
COMPONENTE ASSICURATIVA	
La maggiorazione in caso di decesso – applicabile	esclusivamente sulla Componente Unit-Linked - è pari ad

una determinata percentuale del controvalore delle quote del Fondo Interno possedute, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso nonché degli anni trascorsi dalla data di decorrenza, così come

### CONSULENZA

N. Identificativo consulenza:

disciplinato all'Art. 2 delle Condizioni contrattuali.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento di Consulenza rilasciato dall'Intermediario.



# Proposta-Certificato Helvetia Slow Motion (Tariffa 1398)

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato

#### DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.

#### **DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione richiesta all'Art. 24 delle Condizioni contrattuali, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 50,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre, diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 delle Condizioni contrattuali.

#### **MEZZI DI PAGAMENTO**

Il pagamento del premio unico deve avvenire tramite addebito sul conto corrente acceso presso la Banca Distributrice e conseguente accredito dello stesso, da parte della Banca, sul conto della Compagnia. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

MODALITA' DI PAGAMENTO					
II/La sottoscritto/a		Contraente d	della Proposta-	-Certificato	n,
autorizza il pagamento del	premio unico ti	amite addebi	to sul C/C	avente	codice IBAN
	dell'importo di E	uro	_ con valuta de	el	a favore
di Helvetia Vita S.p.A., sul C/C	avente codice IBA	λN			e codice BIC
di		•			
		Firma	del Contraente	e (o del Del	egato)
				•	

Il presente contratto si compone di due documenti intrinsecamente collegati ed inscindibili fra loro:

- il documento di Proposta-Certificato, rappresentato dal presente documento, attestante la richiesta di sottoscrizione del contratto da parte del Contraente;
- la Lettera Contrattuale di conferma attestante la validità del contratto contenente l'indicazione del numero di quote acquisite a fronte del versamento di una parte del premio unico nella Componente Unit-Linked, la valorizzazione delle stesse alla data di acquisizione e la data di decorrenza del contratto.

La Lettera Contrattuale di conferma verrà inviata a mezzo posta ordinaria direttamente all'indirizzo del Contraente nell'arco dei 10 giorni lavorativi successivi alla data di valorizzazione delle quote acquisite a fronte del premio unico versato.

Qualora ciò non avvenisse si invita il Contraente a rivolgersi a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano; Tel. +39 02. 53.51.1 – Fax. +39 02. 53.51.352.



# **Proposta-Certificato** Helvetia Slow Motion (Tariffa 1398) Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato

o dell'Assicurato,	Nazione:  P.IVA:  Nazione:  pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
Codice Fiscale/P Prov:  Codice Fiscale/P Prov:  ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	Nazione:  P.IVA:  Nazione:  pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
Prov:  Codice Fiscale/P  Prov:  ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	Nazione:  P.IVA:  Nazione:  pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
Codice Fiscale/P Prov: ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	P.IVA:  Nazione:  pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la , maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
Codice Fiscale/P Prov: ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	P.IVA:  Nazione:  pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la , maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
Prov: ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	Nazione: pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la , maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei essere comunicata alla Compagnia.
Prov: ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	Nazione: pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la , maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei essere comunicata alla Compagnia.
Prov: ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	Nazione: pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la , maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei essere comunicata alla Compagnia.
ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la , maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
ilazione dei camp o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	pi relativi ai beneficiari designati in forma nominativa la , maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
o dell'Assicurato, uesti ultimi deve es	, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
articolari esigenze di ri	
	riservatezza del Contraente)
	Codice Fiscale:
	Cell.:
one Sociale: Codice Fiscale/	/P.IVA:
Prov:	Nazione:
SI	0
Codice Fiscale/	/P.IVA:
Prov:	Nazione:
enza della polizza,	pi relativi ai Beneficiari designati in forma nominativa la , maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei ssere comunicata alla Compagnia.
	Codice Fiscale  Prov:  SI No  Codice Fiscale  Prov:  ilazione dei campenza della polizza



# Proposta-Certificato Helvetia Slow Motion (Tariffa 1398)

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato

#### **DICHIARAZIONI**

Dopo attenta verifica, il sottoscritto assicurato, unitamente al contraente:

- dichiara di essere al corrente che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli sopra previsti;
- conferma l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese nel presente documento per la
  conclusione del contratto e dichiara di essere consapevole che informazioni non veritiere, inesatte o reticenti
  possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il sottoscritto esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'Art. 1919 Codice Civile e dichiara di aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: KID Mod. 317 - Ed. 07/2021, DIP Aggiuntivo IBIP Mod. 317 - Ed. 07/2021 e Condizioni contrattuali comprensive dei Regolamenti dei sottostanti e del Glossario Mod. 317 - Ed. 07/2021 in formato cartaceo/su supporto duraturo (inviato via e-mail), di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di disporre delle nozioni e degli strumenti tecnici (Acrobat e Reader 3.0 e versioni successive) necessari alla consultazione ed alla gestione dei documenti in formato file elettronico PDF ricevuti.

La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A. (<u>www.helvetia.it</u>) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Compagnia.

Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali, nonché le clausole contenute nel presente documento e che lo stesso non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Dichiara infine che il contratto rientra/non rientra tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i) per i quali è previsto l'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) all'AVCP nonché l'assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

Pertanto segnala il seguente codice CIG:	ed il CUP:				
Firma del Contraente (o del Delegato)	Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)				
Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni contrattuali: Artt: 9 e 14.					
, il					
	Firma del Contraente (o del Delegato)				
SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA					
Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono					
riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il					
versamento del primo premio è stato effettuato per	•				
·	conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e degli				
obblighi ivi previsti.					
Nome Cognome :					
Cod.: Filiale:	Firma dell'Incaricato della Banca				
, il					



# **Proposta-Certificato** Helvetia Slow Motion (Tariffa 1398) Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato

Impegno a fornire l'informativa						
L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.						
Luogo e data	Firma dell'Interessato/	Contraente (o del Delegato)				
Consenso al tratta	amento di dati personali ai sensi degli artt	t. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016				
679/2016, il/la sottoscritt anche categorie particola	to/a, in qualità di Interessato/a e consa <sub>l</sub> ari di dati personali, ed in particolare <i>"i dat</i> □ dà □ nega					
il consenso al trattamen all'informativa, compresa		elli relativi alla salute, per le finalità di cui				
Luogo e data	Firma dell'Interessato/Contraente (o del Delegato)	Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)				

AVVERTENZA: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non consentirà l'esecuzione del contratto.